

CESISP

Centro di Ricerca in Economia e Regolazione
dei Servizi, dell'Industria e del Settore Pubblico

Portare a compimento la riforma della distribuzione del gas naturale

Ing. Silvio Bosetti

2018
CESISP Working Paper
N° 8



Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia

Via Bicocca degli Arcimboldi 8 – 20126 MILANO

Abstract

Il gas naturale permane una fonte energetica essenziale per l'Italia ed un segmento fondamentale della correlata filiera è quello della distribuzione locale.

La riforma del servizio di Distribuzione del Gas, indirizzata per Legge fin dall'anno 2000 (D.Lgs 164/2000), viene specificata dall'articolo 46-bis del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 ed è successivamente perfezionata con i Decreti Ministeriali del 2011: si incrementano le dimensioni territoriali delle Concessioni, creando gli Ambiti (177 ATEM,) e si definiscono le nuove modalità di affidamento (Gare) per una durata di 12 anni.

Così il Ministero preposto (MISE) motivava la suddetta riorganizzazione: “ (...) alle nuovi gestioni spetta dunque il compito di assicurare impegnativi investimenti in manutenzione e sostituzione di molte reti di distribuzione che hanno raggiunto un tasso elevato di obsolescenza, dato l'ormai pluridecennale sviluppo della metanizzazione italiana, nonché per completare la metanizzazione del territorio, in particolare nel Mezzogiorno, dato che, con la riduzione delle risorse statali a disposizione, il finanziamento pubblico di tali opere si è sostanzialmente ridotto”.

A 18 anni dal D.Lgs 164 del 2000, a 11 anni dal D.Lgs 159/2007 ed a 7 anni dai Decreti Ministeriali sugli ATEM (2011), le procedure per i nuovi affidamenti stentano tuttavia a decollare e, a maggior ragione, a completarsi.

Tuttavia la necessità di attuare la riorganizzazione del servizio, pur dopo una così lunga attesa, permane integralmente: sebbene l'Italia, nelle strategie energetiche ed ambientali, abbia infatti intrapreso la politica di incrementare significativamente l'utilizzo delle fonti rinnovabili, la funzione del gas naturale quale fonte energetica resta imprescindibile e insostituibile, nonché, anche coerente con i nuovi indirizzi della Strategia Energetica Nazionale (Vedasi SEN 2017).

In tale prospettiva persiste quindi l'urgenza di riorganizzare e stabilizzare lo scenario gestionale, per stabilizzare il contesto gestionale e consentire di riprendere gli investimenti, soprattutto quelli per le manutenzioni, il potenziamento e l'innovazione delle relative infrastrutture.

In questo documento si sintetizza una ricerca svolta tra luglio ed ottobre 2018. Sono stati esaminati i ruoli e le azioni intrapresi dai vari soggetti, che a differente titolo, sono preposti a governare e/o a partecipare alle gare: Ministero Sviluppo Economico, Autorità per l'Energia, Enti Locali, Gestori, Stazioni Appaltanti Consumatori, Autorità di Controllo, Parti Sociali. Ne emerge un quadro in cui la totalità delle voci converge nel dichiarare che le gare debbano essere svolte.

Il nuovo assetto – considerano in molti - porterebbe tariffe calmierate, ingenti investimenti di mantenimento e sviluppo di reti e impianti, le condizioni per conservare un elevato livello di sicurezza e qualità del servizio,

il consolidamento di un settore industriale e di capacità di lavoro di pluriennale esperienza e che ha un grado di eccellenza riconosciuto internazionalmente.

Cosa e chi può quindi rendere possibile l'avvio sistematico delle Gare d'Ambito e rilanciare un'auspicata iniziativa istituzionale ed industriale? Nelle pagine hanno la "pretesa" di dare risposta al quesito e di creare le condizioni per un luogo di confronto ("Laboratorio") tra i principali attori di questa eccellenza italiana.

Questo documento è stato chiuso il 31/10 /2018.

1. Introduzione

La distribuzione del settore gas naturale è *“un’attività regolata, in monopolio territoriale, che richiede neutralità, trasparenza ed efficacia nei confronti delle imprese di vendita, nonché efficienza nella gestione per collaborare a contenere i costi e quindi le tariffe di distribuzione ai clienti finali”*.

Così viene definita a livello legislativo (D. Lgs 164/2000 art.14)

- È attività di servizio pubblico
- Affidato esclusivamente mediante gara
- Periodi non superiori ai 12 anni
- Enti Locali: indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo
- Gestore del servizio, regolati da appositi contratti di servizio
- le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale
- Obblighi delle imprese di distribuzione: dispacciamento, obbligo di allaccio, risparmio energetico, accertamenti sicurezza impianti utenza

L’attività del servizio di distribuzione rientra, a pieno titolo, tra i servizi primari del settore energetico e ambientale.

La storia e l’infrastruttura del Gas Naturale sono un patrimonio del paese.

Fin dalla seconda metà dell’800 il ricorso al Gas Manifatturato con la produzione cittadina dal carbone, fu utilizzato prima come fonte di illuminazione e successivamente per uso cucina; con alle spalle quindi un secolo di tecnologie e soluzioni simili, l’industria italiana del Gas Naturale inizia nel dopo guerra (anni 50) con la, cosiddetta, metanizzazione. Il “metano”, negli anni successivi, assicura energia al nostro Paese, divenendo la fonte energetica maggiormente diffusa.

Il gas arriva oggi in quasi tutte le case (23 milioni di utenze), alimenta l’industria e permette la produzione elettrica di cui ha bisogno il nostro Paese. Le prospettive di scenario, sebbene siano in atto molti investimenti in altri settori energetici (rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile), confermano che la dipendenza dal gas naturale sarà ancora tale nei prossimi decenni

Le infrastrutture sono all'avanguardia normativa e diffuse pur tuttavia verso il termine della vita utile. Il quadro delle regole, pur con gli inevitabili distinguo, è ben strutturato e funzionale. I gestori sono preparati ed efficienti. Gli enti di indirizzo e controllo operano con assiduità e competenza.

Oggi, dopo oltre mezzo secolo di onorato esercizio, il sistema infrastrutturale del gas ha necessità, ritenuta da molti improrogabile, di una riqualificazione e di un nuovo sviluppo, coerente e in sintonia con le altre fonti e utilizzazioni energetiche.

La riforma del settore del Gas Naturale, già indirizzata dalla Commissione Europea a metà degli anni '90 fu recepita nell'articolo 14 del D.Lgs 164/2000 ed avviata con l'art. 46 Bis del Decreto Legge 159 del 2007

Come noto, facendo seguito a tali indirizzi legislativi (l'emanazione dell' articolo 46 bis del D.L. 159/2007), il DM 22/2011 (e seguenti) definisce le modalità ed i criteri di assegnazione del servizio a livelli di Ambiti Territoriali (gli ATEM) da individuarsi tramite gara. Bisogna attendere il 2011, per registrare la pubblicazione dei Decreti che individuano i 177 Ambiti sul territorio nazionale, i criteri di gara (DM 226/2011) ed il relativo cronoprogramma di attuazione. Da allora, tra il 2015 ed il 2016, solo una quindicina di Stazioni Appaltanti ha pubblicato il Bando di gara, con cinque gare avviate. Negli ultimi due anni non è stata avviata alcuna gara.

Vale pertanto la pena ricordare nuovamente ciò che cita il sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella pagina introduttiva sulle "gare ATEM": " (...) alle nuove gestioni spetta dunque il compito di assicurare impegnativi investimenti in manutenzione e sostituzione di molte reti di distribuzione che hanno raggiunto un tasso elevato di obsolescenza, dato l'ormai pluridecennale sviluppo della metanizzazione italiana, nonché per completare la metanizzazione del territorio, in particolare nel Mezzogiorno, dato che, con la riduzione delle risorse statali a disposizione, il finanziamento pubblico di tali opere si è sostanzialmente ridotto".

La riorganizzazione degli affidamenti del servizio, in tale contesto, è pertanto un elemento cardine per consentire il rinnovo delle infrastrutture, il permanere della sicurezza e dell'affidabilità, della qualità e della garanzia del servizio a 23 milioni di consumatori, della continuità del lavoro per circa 20.000 impiegati, del contributo delle reti per raggiungere gli obiettivi della COP 21 per contenere le emissioni clima-alteranti. L'attrattività di investimenti previsti è dell'ordine di circa 15 miliardi di €.

Come noto e richiameremo nei paragrafi successivi, solo 14 Stazioni Appaltanti hanno pubblicato il Bando di gara e solo due hanno completato l'iter di assegnazione.

Nel riaffrontare questo argomento ci si chiede dunque:

- quali sono le reali barriere che rallentano l'attuazione della regolazione?
- chi e come dovrebbe intervenire per dare un impulso definitivo al procedimento?
- qualora si partisse, come evitare ingorghi o andamenti a strappi?

- come dotare il sistema di competenze di coloro che gestiscono le procedure a tutti i livelli?

È confermato che vincoli amministrativi ingiustificati e regole poco chiare continuano a condizionare negativamente l'attività degli enti Locali e d'impresa. La stratificazione di norme, la sovrapposizione di adempimenti, la pluralità di soggetti pubblici regolatori, i tempi lunghi e incerti dei procedimenti amministrativi rappresentano i fattori che maggiormente contribuiscono a creare un contesto sfavorevole all'iniziativa.

Cosa può quindi rendere possibile l'avvio sistematico delle Gare d'Ambito e rilanciare un'iniziativa industriale di significativo spessore ?

Questo contributo di CESISP nasce dall'osservazione del contesto e dalle più ricorrenti considerazioni e opinioni. Caratteristica di questo Working Paper è semplicemente la razionalizzazione dei contributi di diversi soggetti esposti alle sfide di questa situazione di stallo.

Il Laboratorio CESISP intende porsi come un modello di risposta a livello di sistema che possa costituire una risorsa per le relative iniziative, politiche e normative. Di seguito si riportano quindi alcune riflessioni e suggerimenti per comprendere se e come sia possibile una "nuova stagione degli ATEM GAS". Le proposte che si allegano a questo documento sono a servizio del dibattito e, soprattutto, finalizzate a comprendere se sia utile il contributo di un soggetto indipendente e competente che sviluppi strumenti utili a modificare, auspicabilmente in meglio, lo scenario

Vale la pena, per contestualizzare la Ricerca, riportare per intero, considerato che il testo è piuttosto contenuto, la Legge 29 novembre 2007, n. 222 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" Testo dell'articolo 46 bis coordinato con le modifiche apportate dalla L. 244 del 24.12.2007, articolo 2 comma 17

Art. 46-bis. Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi nel settore della distribuzione del gas

1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;


4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete.

2. Il gas naturale in Italia e nel mondo

2.1. La filiera industriale e domanda del Gas Naturale

Il ciclo industriale del gas naturale è normalmente inteso dalla produzione (coltivazione) sino alla distribuzione finale ai consumatori.




La Filiera del gas naturale è quindi così generalmente intesa.

- La produzione: attività estrattiva, il cracking, l'esplorazione di nuovi giacimenti,
- L'eventuale manifattura: biogas, distillazione, ecc.
- Il trasporto transnazionale, tramite gasdotti o navi metaniere
- I rigassificatori portuali (nel caso di utilizzo trasporto via mare)
- La rete di trasporto nazionale in alta pressione.
- Lo stoccaggio sotterraneo per la gestione delle riserve
- Il trasporto locale o distribuzione (rete e impianti)
- Le attività di vendita all'ingrosso dai produttori ai dettaglianti
- La vendita al dettaglio ai clienti finali.

- L'indotto dei servizi, della componentistica, delle tubazioni e raccordi, degli impianti, dei sistemi di controllo, dei misuratori.


Per quanto concerne la domanda, il Gas Naturale, dopo l'olio combustibile ed il carbone, rimane tra le maggiori fonti energetiche del pianeta. Nel 2017 la produzione mondiale di gas è aumentata del 4%, attestandosi stabilmente sui 3.700 miliardi di metri cubi.



La domanda è trainata dalla crescita dei consumi in Cina, India e Medio Oriente.

Nonostante un lieve rallentamento della crescita economica in Cina, il calo della produzione interna di carbone ha originato una maggiore richiesta di gas naturale per la generazione elettrica; a questa si è aggiunto l'effetto di un inverno rigido che ha portato i consumi di gas cinesi a salire dell'8%. Il calo dei prezzi e la maggiore offerta di GNL nel bacino del Pacifico hanno condotto a un aumento del consumo di gas anche in India, dove è salito del 9,5%


Produzione di gas nei principali paesi produttori (2017)



2.2. Il Bilancio energetico nel nostro Paese: il contributo del gas naturale

L'Italia è uno dei maggiori paesi al mondo ad utilizzare il gas naturale come principale veicolo di fonte energetica. Fin dal primo dopoguerra e con particolare rilevanza negli anni '60 e '70, il nostro Paese ha sempre svolto importanti iniziative internazionali (Upstream, Coltivazione e trasporto) e nazionali (approvvigionamento, coltivazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione).

Nel 2017 le importazioni nette in Italia sono state pari a 66,9 miliardi di m³ e la produzione nazionale pari a 5,4 miliardi di m³, per un totale di 72,3 miliardi di m³, in crescita sia rispetto al 2016 70,9 G(m³) che al 2015, 67,5 G(m³) del 2015. La crescita della domanda finale è stata accompagnata da un adeguato aumento delle importazioni; al contrario, continua, invece, il trend di riduzione della produzione nazionale.



Il principale operatore del settore del trasporto nazionale rimane Snam Rete Gas: la società possiede infatti il 93,2% delle reti, ovvero 32.508 km di rete sui 34.879 km di cui è composto il sistema italiano di trasporto del gas. Il secondo operatore è Società Gasdotti Italia, che complessivamente gestisce 1.592 km di rete (il 4,5%), di cui 538 sulla Rete nazionale. Vi sono poi altri sette operatori minori che possiedono piccoli tratti di rete.

Nell'anno termico 2016-2017 il sistema di stoccaggio, una vera dote di valore nel nostro paese, ha complessivamente offerto una disponibilità per il conferimento in termini di spazio complessivo per riserva attiva (c.d. *working gas*) pari a 17,1 G(m³), di cui 4,6 G(m³) destinati allo stoccaggio strategico. Lo stoccaggio di gas naturale è svolto in base a 15 concessioni. Tutti i siti di stoccaggio attivi sono realizzati in corrispondenza di giacimenti di gas esausti

2.3. Il mercato della vendita

Nell'anno 2016 il totale dei clienti del gas in Italia è pari a 23.572.000.

La loro ripartizione per dimensione e fasce di prelievo è la seguente

clienti	Fascia consumi m ³ /anno
5.722.000	0-120
5.754.000	121-480
9.232.000	481-1.560
2.425.000	1.561-5.000
418.000	5.001-80.000
12.000	80.001-200.000
6.000	200.001-1.000.000

Sempre nello stesso anno, hanno dichiarato, nell'Anagrafica operatori, di svolgere l'attività di vendita di gas all'ingrosso o al mercato finale 570 società. Delle 474 attive, 81 società hanno venduto gas unicamente al mercato all'ingrosso e sono state classificate come grossisti puri, 281 hanno venduto gas soltanto a clienti finali e sono state classificate come venditori puri. Le rimanenti 112, che hanno operato sia sul mercato all'ingrosso sia sul mercato finale, sono state classificate come operatori misti.

Il Gruppo Eni, assicura oggi l'importazione quasi il 53% del gas l'81,5% della produzione nazionale e che dall'estero arriva nel mercato italiano. L'11,9% del gas venduto all'ingrosso è stato fornito da Eni, il 33,6% dai grandi venditori (tra cui ENI TRADE che ha il 9,8 % !), il 47,1% dai venditori medi. Le 149 piccole o piccolissime imprese di vendita hanno intermediato solo il 7,3% del mercato all'ingrosso.

Nel mercato al dettaglio, ENI possiede il 21,3% dei clienti, Edison il 14,9 %, ENEL Energia l'11,9% ed Edison, seguite da IREN (4,3) ed HERA (3,5 %). La creazione di una Borsa del gas in Italia ha preso avvio nel 2007 con il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con la legge 2 aprile 2007, n. 40, che stabilisce per i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, l'obbligo di cedere le aliquote di gas prodotto in Italia dovute allo Stato; per gli importatori, l'obbligo di offrire una quota del gas importato presso il mercato regolamentato delle capacità.

Il Mercato del gas in stoccaggio (MGS) permette a tutti gli utenti di scambiare tramite un'unica sessione d'asta a prezzo marginale la titolarità di gas detenuto in stoccaggio. Il Mercato dei prodotti *locational* (MPL) si svolge secondo le modalità della negoziazione ad asta e unicamente su richiesta di Snam Rete Gas. Su tale mercato Snam Rete Gas si approvvigiona dagli utenti abilitati per i quantitativi di gas necessari per gestire esigenze

fisiche localizzate all'interno della zona di bilanciamento o eventuali scostamenti previsti tra immissioni e prelievi complessivi della rete.

2.4. I consumi e le tariffe del gas naturale.

I consumi di tipo domestico, contano molto in termini di clienti (48,7%), ma assorbono solo il 6,1% del gas complessivamente distribuito. Più della metà dei clienti (il 53,5%) utilizza il gas contemporaneamente per il riscaldamento e per la cottura dei cibi e/o la produzione di acqua calda sanitaria (codice C3); tale categoria, che preleva il 45,5% del gas complessivamente distribuito. In Italia, comprende un consumo medio di 1.115 m³ all'anno.

I consumi medi che emergono da questi dati sono coerenti con quelli evidenziati dalle suddivisioni dei prelievi: 705 m³/anno per i clienti domestici, 11.528 per i condomini, 12.312 per le attività di servizio pubblico, 5.747 per gli "altri usi" e 1.313 per tutti i clienti nel loro complesso. Dal punto di vista del mercato finale, il segmento "Gas di città e gas naturale" è inserito nella tipologia di prodotto "Beni energetici regolamentati".

L'analisi dei dati raccolti nell'indagine svolta dall'Autorità sul 2016 evidenzia che il prezzo medio del gas (ponderato con le quantità vendute), al netto delle imposte, praticato dalle imprese di vendita ai clienti finali, è stato pari a 33,8 c€/m³. Tale prezzo nel 2015 era risultato pari a 38,9 c€/m³.

Occorre considerare che con lo sviluppo del mercato libero si è notevolmente ampliata la gamma delle offerte dei venditori ai clienti finali, che possono quindi scegliere tra pacchetti molto diversi tra loro. L'andamento del prezzo del gas per le famiglie italiane può essere valutato anche in confronto con i principali Paesi europei, utilizzando gli indici dei prezzi al consumo armonizzati raccolti dall'Eurostat.

Il prezzo per la famiglia italiana che consuma 1.400 m³/anno e possiede un impianto di riscaldamento individuale risulta composto per il 61% da componenti a copertura dei costi e per il restante 39% dalle imposte che gravano sul settore del gas naturale (accisa, addizionale regionale e IVA).


La spesa per la materia prima (comprensiva dei costi di vendita) incide sul prezzo complessivo del gas per il 41%, i costi per l'uso delle infrastrutture di trasporto, distribuzione e misura per il 17%, mentre gli oneri di sistema (perequazione della vendita al dettaglio, morosità per i servizi di ultima istanza e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili) rappresentano il 3%.

2.5. L'attività di distribuzione.

La produzione e il servizio cittadino ha in Italia origine ancor più profonde, quando, a metà del '800 si realizzarono i primi impianti di illuminazione a gas. A seguire, fin dagli inizi del secolo scorso furono

successivamente realizzate molte industrie di produzione del gas manifatturato (Gas di Città) con procedimenti dal carbone.

A partire dagli anni '70 tutte le reti e gli impianti sono poi state "metanizzate", rinnovando significativamente il sistema delle infrastrutture. Da alcuni decenni, il trasporto e la distribuzione del gas naturale, sono diffuse sul nostro territorio in modo capillare e l'eccellenza della nostra industria di settore è ampiamente riconosciuta nel modo intero.




Oggi, per attività di distribuzione si intende la consegna del gas naturale ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali integrati funzionalmente.

Tecnicamente l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna da parte della Rete di Trasporto (REMI), dalla stessa rete (MP o bp) fino ai punti di fornitura dei clienti finali (denominati punti di riconsegna o PdR).

I clienti finali, non essendo in questo caso collegati direttamente con la rete di trasporto, sono definiti clienti indiretti.

L'Italia è ai primi posti per estensione e diffusione del sistema delle reti di distribuzione del Gas: secondo la fonte diffusa da ITALGAS, dopo la Germania, l'Italia è la nazione con la maggiore lunghezza di rete (294.000 km) e, sostanzialmente la sottostante rappresentazione, tratta da documentazione diffusa da Italgas, evidenzia come, appunto, il nostro paese abbia in questa industria una posizione primaria.

La distribuzione gas in Europa 




Il servizio è gestito, fino all'introduzione della normativa sugli ATEM (Ambiti Territoriali Minimi), attraverso 6.455 concessioni in 7.155 Comuni. Le statistiche al 31/12/2016 informano che i Volumi distribuiti, nell'anno sono pari a 31 miliardi di mc.

La distribuzione di gas naturale in Italia avviene per mezzo di 260.043 km di rete (di cui, nel 2016, 452 non in funzione). La lunghezza delle reti nel 2016 è cresciuta di circa 3.000 km rispetto al 2015. Con riferimento a qualche dato tecnico, il 58% delle reti risulta in bassa pressione (bp), il 41% in media pressione (MP) e l'1% in alta pressione (AP). Oltre alle reti, la distribuzione del gas avviene per mezzo di circa 6.600 cabine e quasi 99.000 gruppi di riduzione finale. Il 58% delle reti (151.700 km) è collocato al Nord, il 23% (59.500 km) al Centro e il restante 19% (48.900 km) si trova nel Sud e in Sicilia.

Gli operatori, a fine 2016, risultano essere circa 220. Tra essi quelli che hanno le maggiori quote di mercato sono il Gruppo Italgas, 2i Rete Gas, le aziende municipali (HERA, A2A, IREN, ecc.).

MERCATO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE



3. La riforma del settore della distribuzione gas: capisaldi e benefici attesi

3.1. Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas

Il mercato europeo dell'energia, e nello specifico anche quello del gas naturale, fin dalla sua nascita è stato caratterizzato da monopoli verticalmente integrati.

In Italia, ENEL ed ENI per oltre 40 anni sono stati gli operatori di riferimento. La sola eccezione nazionale a tale concentrazione è stata quella della Distribuzione del gas, dove, sebbene il leader fosse Italgas, controllata di ENI, le quote di mercato sono sempre state molto frammentate.

Le norme continentali dagli inizi degli anni '90 perseguono esplicitamente l'obiettivo di creare un unico mercato europeo libero e concorrenziale. La liberalizzazione del mercato del gas viene confermata con la Direttiva Europea 98/30, successivamente aggiornata e sostituita dalla 2003/55. In Italia, il recepimento della Direttiva per il settore del Gas e l'apertura alla concorrenza ebbero inizio con il **Decreto legislativo 164/2000 ("Decreto Letta")**, sancendo così l'inizio di una nuova era regolatoria.

L'articolo 14 del suddetto Decreto, al comma 1, descrive l'attività di distribuzione di gas naturale: *"è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato"*

In recepimento della suddetta Legge, le disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas sono in seguito determinate con l'**Art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159**. Al comma 1 del suddetto articolo, si demanda al Ministero per l'Economia (oggi MISE) di redigere *"i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti"*

I Decreti Ministeriali che determinano i 177 ATEM e definiscono i Criteri di gara sono pubblicati dal MISE nel 2011.

3.2. Distribuzione del Gas: ideazione e normazione delle Gare d'Ambito

Originariamente, fin dagli anni '60, i singoli Comuni effettuavano l'affidamento del servizio di distribuzione e vendita con proprie risorse o affidandosi ad aziende municipalizzate o consorzi o concessionari privati. Le concessioni erano affidate senza gara. Gli Enti Locali hanno stipulato contratti di concessione, con durata anche oltre i 40 anni, anche per permettere il recupero degli investimenti, le condizioni tecnico-economiche e il canone che le aziende versavano ai comuni. Il prezzo finale del Gas agli utenti era fissato dal CIP (Comitato Interministeriale Prezzi e dai CPP (Comitati Provinciali Prezzi) e successivamente sotto la sorveglianza ministeriale del CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione Economica).

Il già richiamato Decreto 164 del 2000 stabilì dunque che il servizio di distribuzione gas doveva essere obbligatoriamente affidato con una gara, per una durata massima di 12 anni; le concessioni in essere al momento del decreto avrebbero dovuto scadere per forza di legge entro il 31.12.2005. Il servizio di distribuzione, precisava il DL 164/2000 (articolo 14, comma 1) resta sempre "un servizio pubblico" e non può essere inoltre esercitato da più operatori in concorrenza fra loro. Non ci possono essere due o più reti gas al servizio delle stesse utenze. Come visto, in materia di regolazione dell'affidamento delle concessioni di distribuzione del gas naturale, l'assetto normativo viene indirizzato con l'art. 46 bis, D.L. 159/2007 e successive modifiche ed integrazioni. In attuazione al suddetto susseguirsi di norme sono dunque stati emanati i provvedimenti volti a definire le nuove regole di questo settore:

- D.M. 19 gennaio 2011 che determina in 177 il numero degli ATEM (Ambiti Territoriali Minimi) della distribuzione del gas naturale (GU n. 74 del 31.3.2011);
- D.M. 18 ottobre 2011 contenente l'elenco dei Comuni appartenenti a ciascun ATEM (GU n. 252 del 28.10.2011);
- D.M. 12 novembre 2011 n. 226 recante il Regolamento sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio (GU n. 22 del 27.01.2012)

Successivamente vale la pena ricordare due ulteriori modifiche al DM 226/11

- Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 (G.U. serie generale n. 161 del 14 luglio 2015), recante modifiche al Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226;
- Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21 (GU n.47 del 26 febbraio 2016), recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative.



DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
AMBITI TERRITORIALI DEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Home Ambiti Informazioni

Ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale

Motivazioni dei provvedimenti su ambiti territoriali e criteri di gara

La distribuzione del settore gas è un'attività regolata, in monopolio territoriale, che richiede neutralità, trasparenza ed efficienza nei confronti delle imprese di vendita, nonché efficienza nella gestione per ridurre i costi e quindi le tariffe di distribuzione ai clienti finali.

Relativamente all'efficienza e alla competitività, la normativa italiana (Decreto legislativo n.164/00), emanata in attuazione della prima direttiva sul mercato del gas naturale, ha effettuato la scelta della gara pubblica, anche in forma aggregata fra gli Enti locali concedenti, come unica forma di assegnazione del servizio di distribuzione gas. A tal fine lo stesso decreto ha previsto una cessazione anticipata delle concessioni preesistenti, in funzione di una serie di parametri tesi ad aggregare i distributori esistenti (che dal 2000 ad oggi sono diminuiti da circa 780 a 230), secondo termini di scadenza che, anche in funzione di modifiche normative successive, sono diventati più lunghi dei cinque anni iniziali; conseguentemente la maggior parte delle concessioni preesistenti ai D.lgs. n.164 del 2000 ha un termine di scadenza tra il 2009 e il 2012.

Le poche centinaia di gare che hanno avuto luogo nel trascorso decennio, per scadenza naturale delle concessioni più antiche, sono state prevalentemente basate, in assenza di criteri prestabiliti, sul massimo canone offerto ed hanno comportato numerosi contenziosi, in particolare per quanto riguarda il valore di rimborso delle rete da corrispondere al gestore uscente.

Inoltre alle nuove gestioni spetta anche il compito di assicurare impegnativi investimenti in manutenzione e sostituzione di molte reti di distribuzione che hanno raggiunto un tasso elevato di obsolescenza, dato formati pluridecennale sviluppo della metanizzazione italiana, nonché per completare la metanizzazione del territorio, in particolare nel Mezzogiorno, dato che, con la riduzione delle risorse statali a disposizione, il finanziamento pubblico di tali opere si è sostanzialmente ridotto.

Per questi motivi, oltre che per migliorare l'efficienza e l'efficienza del servizio - il legislatore, con il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, da ultimo modificato con la legge 23 luglio 2009, n. 90, ha affidato al Ministro dello sviluppo economico e per i rapporti regionali il compito di emanare un decreto che definisca gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e un decreto che individui i criteri di gara e di valutazione delle offerte.

I provvedimenti emanati ai sensi della normativa sopracitata sono riportati nella sezione Riferimenti normativi

Informazioni sugli ambiti territoriali minimi

Per ciascun ambito il sito contiene la mappa dell'ambito e le seguenti informazioni:

- Elenco Comuni (aggiornati con le variazioni amministrative pubblicate da ISTAT fino al 4 febbraio 2014) con la identificazione dei Comuni classificati inizialmente montani (dati ISTAT);
- Popolazione residente e superficie (aggregazione dei dati comunali ISTAT al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2008);
- Identificazione dei Comuni non metanizzati, evidenziando i Comuni serviti da reti di distribuzione di gas diversi dal gas naturale (dati di censimento degli impianti al 30 febbraio 2011);
- Numero dei clienti gas 2008 (inteso come numero dei punti di riconoscimento effettivamente serviti nell'anno 2008) e numero dei clienti gas al 31 dicembre 2012;
- Lunghezza delle reti di distribuzione e volume di gas naturale distribuito (dati al 31 dicembre 2008 e dati al 31 dicembre 2012).

Per ciascun Comune sono riportate le informazioni precedenti oltre alle informazioni ISTAT sull'altitudine della casa comunale e sull'esistente classificazione in Comune litonano.

Ai fini del rispetto della maggioranza qualificata e degli oneri di gara, devono essere considerati i punti di riconoscimento attivi alla data del 2008, presi a riferimento per la formazione degli ambiti.

Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
(cc) BY - I contenuti sono distribuiti con Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia

Con la pubblicazione del Decreto n. 226/2011 (Regolamento criteri di gara), sulla Gazzetta ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2012, entrato in vigore l'11 febbraio 2012, si definisce quindi il "pacchetto normativo", ovvero la riforma del settore della distribuzione del gas naturale, che prevede l'assegnazione delle concessioni mediante gara unica in ciascuno dei 177 Ambiti Territoriali Minimi (Atem), secondo i criteri identificati dal sopra citato Regolamento.

Il nuovo regime concessorio, così completato, presenta dunque le seguenti caratteristiche:

- Riorganizzazione dell'attività di distribuzione gas su base d'ambito;
- Regolazione del valore di rimborso impianti;
- Definizione del regime della proprietà degli assets;
- Regolazione della copertura delle spese di gara
- Obblighi per i gestori uscenti di fornire i dati necessari alla gara;
- Regolazione del livello occupazionale
- Ridefinizione dei criteri di remunerazione per i comuni e per le stazioni appaltanti/o soggetti che gestiscono i rapporti con il gestore;
- Omogeneizzazione delle modalità di gara (bando e disciplinare di gara-tipo);
- Standardizzazione dei rapporti col gestore (contratto di servizio tipo).

Nelle more di una transizione che si rivela estremamente complessa, seguono numerosi aggiustamenti, note e chiarimenti.

In merito ad un nodo cruciale, la valorizzazione degli asset, il Ministero (MISE) emise “*le Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale*” del 7 aprile 2014, approvate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014.

L’Autorità per l’Energia pubblica le previste Deliberazioni, tra cui assumono particolare rilievo la regolazione tariffaria e quella del valore di rimborso a gestori e/o Comuni uscenti. Si cita ad esempio il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito Versione approvata con la deliberazione 905/2017/R/GAS e aggiornata con deliberazione 130/2018/R/GAS

Le gare avrebbero dovuto svolgersi, a cominciare dal 2014 fino al 2017 ed organizzate in 7 scaglioni temporali. Quanto sopra, auspicato dal legislatore come ben noto, e qui siamo all’oggi, non è accaduto.

3.3. La procedura di gara prevista dal DM 226/11: ruolo di Comuni e Stazioni Appaltanti.

Il Decreto Ministeriale n. 226/2011 del 12 novembre 2011, successivamente aggiornato con il Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, regola i criteri di gara per l’individuazione del gestore cui affidare, per la durata di 12 anni, la concessione di servizio di distribuzione per ciascuno degli Ambiti Territoriali Minimi. I compiti dei Comuni di ciascun ATEM, che si radunano in forma consorziata, nell’ambito della Norma 226/11, sono sostanzialmente i seguenti:

- Redigono e sottoscrivono la Convenzione (che regola il Governo dell’ATEM)
- Individuano la Stazione Appaltante SA
- Demandano alla SA il compito di rappresentarli in forma associata
- Forniscono i dati alla SA per predisporre la documentazione di gara
- Coadiuvano la SA nell’ambito della propria attività

Le attività della Stazione appaltante sono finanziate dal corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara (Massimo pari a 600.000 €). Nell’ambito della fase di redazione della documentazione, i singoli Comuni dell’ATEM sono preposti a istruire:


- Stato di consistenza degli impianti esistenti sul proprio territorio
- Definizione del valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente e individuazione delle quote di proprietà degli impianti
- Documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara
- Individuazione degli interventi di ampliamento/ammodernamento della propria rete che costituiranno il contenuto della gara

La Stazione Appaltante (SA) bandisce, gestisce ed aggiudica la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione in tutti i comuni dell'Ambito e funge da controparte del contratto di servizio.



I compiti assicurati dalla SA sono di fatto i seguenti:

- Formalizzare la richiesta di trasmissione dei dati ai Gestori uscenti ed ai Comuni.
- Elaborare le “Linee programmatiche d’Ambito” da inviare ai Comuni per omogeneizzare la raccolta degli “Elementi programmatici di sviluppo”
- Predisporre le modalità di organizzazione della raccolta e registrazione informatizzata dei dati
- Monitorare le risposte rispetto ai tempi ed alla completezza delle informazioni;
- Verificare la completezza e congruenza dati e segnalare eventuali criticità agli Enti locali
- Predisporre il Piano di Sviluppo e il BANDO con relativa documentazione e Disciplinare
- inviare nota giustificativa all’AEEG in caso di scostamenti dal bando e dal disciplinare tipo
- Nominare la Commissione di gara (5 commissari)
- Condurre la Commissione e aggiudicare la gara
- Avviare il rapporto con il gestore aggiudicatario



Con l’avvio della Gestione del Servizio, della durata pari a 12 anni, il Comune ottiene in seguito la seguente remunerazione finanziaria:

- Remunerazione Capitale Investito a tasso fisso su quota rete pubblica.
- Remunerazione della S.A.: una tantum (copertura oneri di gara ex AEEG) e annualmente: rimborso forfettario attività di controllo e vigilanza (1% dei costi di capitale)
- Fino al 5% Capitale di Località + quota ammortamento annuale
- TOSAP/COSAP (sulla quota di rete del gestore)

- Monetizzazione anticipata TEE offerti in gara

3.4. Il cronoprogramma per lo svolgimento delle gare

Nella versione originaria, il Regolamento gare conteneva un cronoprogramma per lo svolgimento delle gare, cadenzato sulla base delle date limite previste per l'intervento sostitutivo della Regione, in caso di mancato avvio della gara da parte dei Comuni. Secondo tale cronoprogramma, le gare per l'affidamento del servizio nei 177 ATEM, avrebbero dovuto svolgersi in un arco temporale di 3 anni a partire dal 2012, declinate in 8 raggruppamenti.

Gli ambiti sono stati riorganizzati in cluster. Ogni Cluster aveva una sua scadenza di emissione. L'organizzazione del cronoprogramma in differenti gruppi avrebbe consentito ai concorrenti di organizzare le proprie risorse per formulare le offerte.

Le date limite individuate nel Regolamento gare, come già segnalato, sono state oggetto di diversi interventi di modifica, a partire dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13) e successivamente con il decreto-legge 145/2013, con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e in ultimo con la legge 21/16.

1° cluster	2° cluster	3° cluster	4° cluster	5° cluster	6° cluster	7° cluster	8° cluster
Alessandria 1	Alessandria 4	Ancona	Bergamo 2	Bari 1	Bari 2	Agrigento	Bolzano
Alessandria 2	Ascoli Piceno	Arezzo	Bergamo 5	Barletta Andria Tr	Brescia 2	Avellino	Messina 1
Alessandria 3	Biella	Asti	Caserta 1	Bergamo 3	Cosenza 1	Benevento	Ragusa
Belluno	Bologna	Bergamo 1	Chieti 2	Bergamo 4	Cremona 1	Brindisi	Siracusa
Brescia 1	Como 1	Bergamo 6	Cuneo 1	Brescia 3	Enna	Caltanissetta	
Lecco 1	Como 3	Brescia 4	Cuneo 2	Brescia 5	Firenze 1	Caserta 2	
Livorno	Gorizia	Como 2	Cuneo 3	Campobasso	Foggia 2	Catania 1	
Lodi 1	L'Aquila 3	Cremona 2	Ferrara	Catanzaro - Croto	Frosinone 1	Catania 2	
Macerata 2	Lodi 2	Fermo	Genova 2	Chieti 1	Frosinone 2	Cosenza 2	
Massa Carrara	Milano 3	L'Aquila 1	Milano 2	Forlì Cesena	Grosseto	Foggia 1	
Milano 1	Milano 4	Lecco 2	Novara 1	Genova 1	L'Aquila 2	Isernia	
Monza Brianza 1	Modena 2	Lucca	Novara 2	Imperia	Latina	Lecce 1	
Padova 2	Padova 1	Macerata 1	Piacenza 1	La Spezia	Mantova 1	Lecce 2	
Parma	Padova 3	Modena 1	Pordenone	Mantova 2	Matera	Messina 2	
Pavia 1	Pavia 3	Monza Brianza 2	Rimini	Napoli 1	Napoli 3	Napoli 4	
Pavia 4	Prato	Pavia 2	Roma 3	Napoli 2	Palermo 1	Palermo 2	
Perugia 2	Siena	Perugia 1	Savona 1	Pisa	Piacenza 2	Pescara	
Pesaro e Urbino	Torino 3	Rieti	Savona 2	Pistoia	Roma 4	Potenza 1	
Reggio nell'Emilia	Torino 5	Roma 2	Torino 4	Ravenna	Roma 5	Potenza 2	
Roma 1	Trieste	Rovigo	Treviso 2	Salerno 1	Teramo	Reggio di Calabria – Vibo Valentia	
Torino 1	Udine 1	Varese 2	Udine 2	Salerno 2	Terni	Salerno 3	
Torino 2	Verona 2	Venezia 2	Udine 3	Torino 6	Treviso 1	Taranto	
	Vicenza 1	Vercelli	Venezia 1	Valle d'Aosta	Varese 1	Trapani	
	Vicenza 2	Viterbo	Vicenza 4	Varese 3	Verbanò Cusio Ossola		
		Trento		Verona 1	Vicenza 3		

L'ultima proroga delle scadenze sembra risalire al "Mille-proroghe" emesso con il DDL 2237 (D.L. 30/12/2015, n. 210).

3.5. Situazione Gare all'ottobre 2018

Lo Stato dell'iter procedurale relativo delle gare è monitorato da ARERA, ai sensi di cui all'articolo 9, comma 2, del DM n. 226 del 12 novembre 2011. Ai sensi delle disposizioni di ARERA, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità 31 luglio 2014, n 16/14 pubblica il cruscotto, previsto dal punto 2 della deliberazione dell'Autorità 155/2014/R/gas. Il Cruscotto ARERA riporta le informazioni inerenti gli esiti dell'analisi della documentazione di gara inviata dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 12 novembre 2011, n. 226.

Le informazioni contenute nel cruscotto "verranno aggiornate, di norma, con cadenza settimanale" in accordo alle previsioni di cui al punto 3 della sopra citata determinazione. L'ultimo aggiornamento 17 ottobre 2018 ed è qui riportato.

DATI IDENTIFICATIVI STAZIONE APPALTANTE	DATA DI RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DI GARA E N. PROT. AUTORITA'	DATA DI RICHIESTA EVENTUALI INTEGRAZIONI DOCUMENTAZIONE O INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE E N. PROT. AUTORITA'	DATA DI RISPOSTA STAZIONE APPALTANTE E N. PROT. AUTORITA'	DATA PRESUNTA PER IL COMPLETAMENTO DELL'ITER DI ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA DA PARTE DELL'AUTORITA'	INFORMAZIONI INERENTI GLI ESITI DELL'ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Provincia di Torino - TORINO 2 impianto di Torino -	30/10/2015 prot. n. 32771 del 02/11/2015	05/11/2015 prot. AEEGSI n. 33271 del 05/11/2015 Differimento analisi Bando di gara	27/10/2016 prot. AEEGSI n. 30930 del 27/10/2016	25/11/16	Deliberazione 687/2016/R/Gas del 24/11/2016
Comune di Venezia - Venezia 1 Laguna Veneta	12/11/2015 prot. n. 34112 del 12/11/2015	02/12/2015 prot. AEEGSI n. 36096 del 02/12/2015 - 18/12/2015 prot. AEEGSI n. 37590 del 18/12/2015 Differimento analisi Bando di gara	11/12/2015 prot. N. 36859 del 14/12/2015		Deliberazione 368/2016/R/Gas del 7/07/2016
Comune di Milano - Milano 1 Città e Impianto di Milano	12/11/2015 prot. n. 34138 del 13/11/2015	02/12/2015 prot. AEEGSI n. 36087 del 02/12/2015	09/12/2015 prot. AEEGSI n. 36364 del 09/12/2015	18/12/15	Deliberazione 631/2015/R/Gas del 17/12/2015
Comune di Massa - Massa Carrara	19/11/2015 prot. n. 34768 del 19/11/2015	27/11/2015 prot. AEEGSI n. 35582 del 27/11/2015 Differimento analisi Bando di gara			
Roma Capitale - Roma 1 Città e Impianto di Roma	25/11/2015 prot. n. 35424 del 26/11/2015			24/12/15	Deliberazione 650/2015/R/Gas del 22/12/2015
Unica Reti S.p.A. - Forlì Cesena	30/12/2015 prot. n. 172 del 07/01/2016	07/01/2016 prot. AEEGSI n. 297 del 07/01/2016 Differimento analisi Bando di Gara	24/08/2016 prot. AEEGSI n. 23640 del 25/08/2016	23/09/16	Deliberazione 517/2016/R/Gas del 22/09/2016
Comune di Belluno - Belluno	01/06/2016 prot. n. 15900 del 01/06/2016	10/06/2016 prot. AEEGSI n. 16617 del 10/06/2016 Differimento analisi Bando di gara	5/07/2016 prot. AEEGSI n. 19231 del 6/07/2016	04/08/16	Deliberazione 455/2016/R/Gas del 4/08/2016
Comune di Villafranca di Verona - Verona 2 - Pianure Veronesi	30/12/2016 prot. n. 39258 del 30/12/2016	02/01/2017 prot. AEEGSI n. 00036 del 02/01/2017 Differimento analisi Bando di Gara			
Comune di Lucca - Lucca	17/02/2017 prot. n. 6543 del 17/02/2017	21/02/2017 prot. AEEGSI n.6963 del 21/02/2017 Differimento analisi Bando di Gara			
Comune di Aosta - Valle d'Aosta	1/12/2017 prot. n. 39493 del 4/12/2017			31/12/17	Deliberazione 906/2017/R/Gas del 27/12/2017
Comune di Genova - Genova 1 - Città e Impianto di Genova	27/12/2017 prot. n. 41983 del 27/12/2017	27/12/2017 prot. AEEGSI n. 41998 del 27/12/2017 Differimento analisi Bando di gara			
Comune di Torino - Torino 1 - Città di Torino	29/12/2017 prot. n. 42168 del 29/12/2017			28/01/18	Deliberazione 30/2018/R/Gas del 25/01/2018
Comune di Udine - UDINE 2 - Città di Udine e Centro	22/06/2018 prot. n. 19331 del 22/06/2018 - 19/07/2018 prot. N. 21818 del 19/07/2018	12/07/2018 prot. ARERA n. 21170 del 12/07/2018 - 18/07/2018 prot. ARERA n. 21647 del 18/07/2018 Differimento analisi Bando di Gara	17/07/2018 prot. ARERA n. 21526 del 17/07/2018	27/07/18	Deliberazione 399/2018/R/Gas del 26/07/2018
Comune di Modena - Modena 1 - Nord	17/10/2018 prot. n. 29473 del 17/10/2018	17/10/2018 prot. AEEGSI n. 29521 del 17/10/2018 Differimento analisi Bando di gara			

Su 177 Bandi attesi, risultano censite quindi solo 14 situazioni, di cui solo 4 gare effettivamente avviate ed in significativo stato di avanzamento.

3.6. Dati desumibili dai Bandi di gara pubblicati

Qualche considerazione la si può desumere dai Bandi di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale che sono stati pubblicati da parte delle rispettive Stazioni Appaltanti tra la fine del 2015 e il 2016.

GARE	Torino 2	Venezia 1	Milano 1	Massa Carrara
Roma	Forlì Cesena	Belluno	Verona 2	Lucca
Valle d'Aosta	Genova 1	Torino 1	Udine 2	Modena 1

I termini per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione dalla data di pubblicazione del bando variano da 2 mesi (Massa Carrara) a 10 mesi (Perugia 2), quelli per l'affidamento del servizio dalla data di ricevimento delle offerte variano da 3 mesi (Perugia 2) a 12 mesi (Monza e Brianza 1).

I punteggi per le tre sezioni di valutazione sono mediamente discostati da quelli definiti nel Disciplinare Tipo allegato al DM 226/11:

- Offerta Economica – disciplinare tipo 28
- Offerta Tecnica – disciplinare tipo 45
- Offerta Sicurezza e Qualità – 27 punti

Da sottolineare che tali punteggi sono stati resi “cogenti” per tutti i Bandi con l’entrata in vigore della L. 124/2017, art. 1, comma 93.

Gli elementi caratterizzanti il singolo bando e disponibili in fase di pubblicazione, sono

- il VIR (Valore Industriale Residuo)
- Il Valore complessivo del bando nei 12 anni dell'affidamento
- Il valore annuo del servizio
- Il valore degli investimenti posti “a base di gara”

Nella documentazione ad oggi disponibile i valori sono così variabili

- VIR: tra i 60 milioni ed i 570 milioni di €
- Valore del Bando: tra gli 80 milioni ed il 1.370.000 milioni di €

La sottostante tabella riepiloga i valori degli ATEM pubblicati da ARERA.

ATEM	Varese 2	Alessandria 2	Massa Carrara	Torino 3	Milano 1	Udine 1	Cremona 2-3	Monza Brianza 1	Venezia 1
VIR	ND	59421051	85062479	ND	572802063	ND	95429062	ND	277565016
Valore bando	146739910	85273285	176734729	190329422	1.369.380.807	93.271.191	144.773.485.	201413686	522446174
Valore servizio	13400512	7106107	ND	15860785	116.239.204	7772599	16061427	29181377	43537181

3.7. Scenario dei prossimi due anni (2019 -2020). Previsioni.

Lo scenario è ad oggi quindi poco movimentato.

Tuttavia, registrando il positivo dato che almeno 120 ATEM hanno sottoscritto le Convenzioni tra i Comuni per il funzionamento e una sessantina delle relative Stazioni Appaltanti hanno avviato le procedure di redazione dei progetti di gara, si ritiene da più fonti che le gare cominceranno a riavviarsi nel 2019 per consolidarsi dal 2021.

La società di consulenza Arthur D. Little ha pubblicato una propria previsione che ritiene che *“nei prossimi 2 anni dovrebbe essere assegnato circa il 30% dei PDR dei 177 ATEM italiani, ossia 6,9 milioni su un totale di 22 mln”*.

Già i dati illustrati da *Italgas* in occasione della presentazione del Piano industriale 2018/2024 (Giugno 2018) tracciavano un quadro piuttosto chiaro: *“se la strategia al 2020 della società prevedeva per quell'anno l'assegnazione di gran parte degli ATEM, con una conclusione definitiva del processo stimata nel 2021, ora il 2020 è visto come il primo anno in cui le procedure entreranno finalmente a regime, raggiungendo un picco nel 2021 per concludersi solo nel 2023”*.

Un “pessimismo” diffuso è comunque dettato anche dal prolungarsi dei tempi delle due uniche procedure finora “virtualmente” assegnate (Milano 1 ad A2A e Torino 2 alla stessa Italgas, unico concorrente) di cui ancora non è stata proclamata l'ufficialità.

Oltre alle due procedure citate, *Arthur D. Little* prevede *“che entro il 2019 arrivino a conclusione Udine 2, Valle d'Aosta, Monza Brianza, Cremona 2/3 e Verona 2, mentre Como 1 e Bergamo 3 sono attese nel 1° semestre 2020. Altre sei gare dovrebbero poi partire entro il 2019”*

4. Ostacoli e barriere alla realizzazione del piano di riorganizzazione del settore.

In questo paragrafo seguono alcune considerazioni sulle questioni più rilevanti censite in letteratura e rilevate tanto nei fatti quanto nei dibattiti che si sono registrati in questi più recenti anni di attuazione della Riforma (2014 -2018).

Cominciamo a richiamare la validità del quadro delle motivazioni della riforma. Il legislatore, come già ricordato in precedenza, affidava al nuovo scenario regolato tramite gara, due obiettivi prioritari e generalmente condivisi da tutti gli addetti ai lavori;

- rilanciare investimenti in manutenzione e sostituzione di molte reti di distribuzione che hanno raggiunto un tasso elevato di obsolescenza, dato l'ormai pluridecennale sviluppo della metanizzazione italiana;
- completare la metanizzazione del territorio, in particolare nel Mezzogiorno, dato che, con la riduzione delle risorse statali a disposizione, il finanziamento pubblico di tali opere si è sostanzialmente ridotto

Già nel 2016, l'Autorità per l'Energia (allora AEEGSI) commentava e considerava in una propria Deliberazione (86/2016 GAS) quanto segue:

- *“ il ritardo generatosi nella prima fase di attuazione può, per alcuni versi, essere spiegato dall'esigenza di consolidamento dell'imponente apparato normativo-regolamentare che si è andato sedimentando nel corso del tempo e che ha assunto una sua stabilità definitiva (fatti salvi gli effetti dei ricorsi pendenti in sede di giustizia amministrativa) solo nel corso del 2015, con la pubblicazione del decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 che ha modificato il Regolamento gare.”*

Una serie di elementi ricorrenti, osservati in questi anni, possono ritenersi all'origine dell'ulteriore prolungamento questo “ritardo”

- la necessità di assicurare un equilibrio finanziario, tanto per il passaggio della proprietà della rete che per gli investimenti di sviluppo, tra i vari soggetti: clienti finali, l'Ente Locale, i gestori uscenti, il gestore entrante, la gestione della Stazione Appaltante;
- le problematiche operative e le complessità di gara per le Stazioni Appaltanti
- le attività di analisi dei Bandi di Gara, in capo all'Autorità, con valutazione di congruenza dei Piani di Sviluppo contenuti nei Progetti a base di gara;
- gli interventi di Magistratura e Garante per la Concorrenza;

- le differenze di strategia tra i concorrenti, in base a dimensioni, posizionamento territoriale, capacità finanziaria;
- la regolazione tariffaria disposta dall'Autorità preposta (ARERA).
- l'eliminazione delle sanzioni, prevista dalla legge n. 21/2016, che potrebbe avere indotto alcune stazioni appaltanti a non rispettare l'*iter* procedurale previsto.

4.1. Gli interventi di chiarimenti da parte del MISE.

La "Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche" del Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuta più volte nell'ultimo triennio con propri chiarimenti alle domande frequenti, emettendo, se del caso, anche Circolari Direttoriali e/o Note. Ciò al fine di consolidare il complesso apparato normativo-regolamentare.

Di seguito un elenco dei titoli e degli argomenti trattati.

- *Circolare direttoriale 23 marzo 2017. Chiarimento circa il campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. R.*
- *Applicabilità dell'art. 174 comma 4 del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016) alle gare per l'affidamento del servizio della distribuzione gas. (art 174 prevede l'ipotesi del subappalto di lavori e forniture)*
- *Chiarimento circa l'obbligo per i gestori uscenti di trasmettere la cartografia informatizzata e per la Stazione appaltante di metterla a disposizione nei documenti di gara*
- *Chiarimento circa l'obbligo della Stazione appaltante di mettere a disposizione i dati dello stato di consistenza degli impianti nei documenti di gara.*
- *Risposta alla domanda. Nel caso in cui la rete sia nella titolarità di un Ente locale o società patrimoniale delle reti, alla proprietà vengono corrisposti, oltre alla remunerazione del capitale, anche gli ammortamenti?*
- *Chiarimento circa la possibilità per gli Enti locali di alienare il proprio asset, costituito dalla rete e dagli impianti di distribuzione del gas naturale.*
- *Richiesta di chiarimenti da parte delle associazioni delle imprese distributrici con riferimento al Piano Industriale (Allegato 3 al DM 226/2011).*
- *Chiarimento sull'art. 1, comma 16-quater, del D.L. n. 145/13 laddove prevede che "al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12*

novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara.”.

- *Nel caso di valutazione del VIR secondo le Linee guida 7 aprile 2014, possono essere considerate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali di manomissione suolo pubblico? È possibile utilizzare un regolamento comunale entrato in vigore successivamente alla data a cui si riferisce la valutazione del VIR?*
- *Reti realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Come interpretare l'art. 18 delle Linee guida del Mise?*
- *Chiarimento circa l'obbligo del concessionario di fornire agli Enti locali e alla Stazione appaltante i dati necessari per l'effettuazione della perizia riguardante la determinazione del VIR.*
- *Chiarimento rispetto alla previsione delle Linee Guida*
- *Nota 22077 del 10 Agosto 2016 con Chiarimento su Comuni non metanizzati*
- *Vari chiarimenti resi su specifiche disposizioni di calcolo del valore di rimborso (contributi, degrado dei contributi, Tabella 18 Linee Guida, ecc.).*

4.2. Ruolo e posizione di ARERA

Come già richiamato, l'Autorità di Settore (allora AEEGSI, oggi ARERA) intervenne espressamente in data 8 marzo 2016 con una propria nota dedicata, la 86/2016/GAS, dal titolo “*Aggiornamento relativo alla situazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas per ambito territoriale minimo (ATEM)*”.

In essa l'Autorità poneva in rilievo alcune criticità che permangono e che possono “*costituire un ostacolo alla piena attuazione della riforma* avviata dall'articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159”.

Nella Deliberazione l'Autorità ricordava che “*la Riforma ha gli obiettivi principali di garantire efficienza e riduzione dei costi e di assicurare sia maggiore concorrenza sia livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, è stato predisposto un articolato quadro normativo all'interno del quale gli Enti locali devono procedere all'affidamento del servizio*”.

Nella suddetta nota, l'Autorità ritiene che “*debbano essere valutati interventi normativi che mirano, ove possibile, ad alleggerire l'iter procedurale, bilanciando la tutela degli interessi dei clienti finali al contenimento dei costi che verranno riconosciuti in tariffa con una più decisa spinta all'effettivo svolgimento delle gare*”. Qui di seguito i punti sottolineati:

- rivedere le scadenze per la pubblicazione dei bandi di gara, ripristinando una scansione temporale ragionevole;

- prevedere specifiche sanzioni per i ritardi nella messa a disposizione dei dati
- semplificare l'iter di analisi degli scostamenti VIR-RAB
- semplificare l'iter di analisi dei bandi di gara, dando mandato all'Autorità di adottare provvedimenti che consentano di definire corsie preferenziali
- introdurre incentivi / sanzioni economici, che possano indurre al rispetto delle tempistiche previste per la pubblicazione dei bandi
- rivedere i requisiti di partecipazione previsti per i raggruppamenti temporanei di impresa
- incrementare le risorse a disposizione dell'Autorità per le analisi degli scostamenti VIR-RAB e per le analisi dei bandi di gara,

L'Autorità continua la propria azione di rilancio della riforma nella Relazione Annuale al Parlamento: ARERA, nell'Audizione del Luglio 2018, sottolinea che *“la storia dell'introduzione della concorrenza per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas è altresì dimostrata anche dai cambiamenti avvenuti nei compiti e nei nomi attribuiti agli organi di vigilanza.”*

Con riferimento all'orientamento complessivo del Collegio sulle gare ATEM; recentemente (17/10) il componente di ARERA, Stefano Saglia è intervenuto ad un Convegno di ANIGAS ed ha sottolineato che *“siamo a 18 anni dal decreto Letta. Sarebbe utile sedersi a un tavolo per vedere se servono altri strumenti per velocizzare il processo. Le Stazioni Appaltanti fanno fatica a costruire un percorso virtuoso, perché i comuni hanno paura di perdere una rendita. Bisogna pensare e vedere se ci sono correttivi per evitare che servano 30 anni per applicare la riforma. Sempre se riteniamo che il sistema gare sia utile alla pluralità dei consumatori”*

Oltre alle deliberazioni rese in tema di riconoscimento tariffario del Valore di Rimborso e sulla congruità dei bandi di gara, ARERA ha pubblicato, dal 2012 ad oggi, circa 40 Atti (deliberazioni e Determine) volte a regolare la delicata materia delle gare d'ambito con l'obiettivo (forse non sempre centrato...) di armonizzare ed organizzare i processi che vedono coinvolti i vari soggetti interessati (enti locali, stazioni appaltanti e gestori).

Tutta l'abbondante documentazione è resa disponibile sul sito dell'ARERA nella sezione dedicata alle gare d'ambito.

L'Autorità ha un ruolo istituzionale molto importante anche nello svolgimento dell'iter procedurale delle gare stesse.

Tra i compiti principali si cita la responsabilità formale di *esprimere le osservazioni sulla documentazione del bando di gara emessa* da ogni singola Stazione Appaltante

Tra le più recenti si richiama, a titolo semplificativo, la Delibera 399/2018/R/gas *“Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11,*

dal Comune di Udine, stazione appaltante dell'ATEM Udine 2 – Città di Udine e Centro”, pubblicata il 12 ottobre

Dal 19/07/2018 ARERA pubblica la Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito. Tale piattaforma è stata predisposta al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 4 agosto, 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), la quale ha introdotto norme per la semplificazione dell'iter di valutazione dei valori di rimborso. La piattaforma rende disponibili apposite maschere, definite in base alle previsioni della determinazione del 11 luglio 2018, n. 9/2018 - DIEU.

4.3. Obiettivi di equilibrio economico e finanziario per tutti

I flussi economici attivati dal bando di gara sono finalizzati alla copertura dei costi e alla remunerazione di prestazioni e beni di ciascun attore del sistema. Lo schema seguente sintetizza i principali flussi conseguenti.



La Delibera ARERA 367/2014 definisce i meccanismi per il recupero in tariffa oltre che dei costi operativi (attraverso il riconoscimento di “costi efficienti” soggetti a recupero di produttività annuale), del corrispettivo delle spese di gara del corrispettivo delle spese di gara, del valore di rimborso pagato dai gestori subentranti

(vedere in relazione alla “regolazione asimmetrica”) e degli investimenti offerti per il rinnovo, potenziamento ed estensione delle reti e degli impianti.

Una differente annotazione riguarda la retrocessione agli Enti Locali, oltre che della quota di remunerazione del capitale, anche la quota relativa agli ammortamenti degli impianti di proprietà (cosiddetta QA): l’attuale normativa, infatti, prevede che la QA relativa alle reti nella proprietà pubblica rimanga a beneficio del gestore, che ne assicura la manutenzione.

Diverse sono state le osservazioni di operatori del settore e Comuni che sono spesso proprietari di reti, oltre che stazioni appaltanti delle gare. Tra queste:

- dal lato pubblico, possibilità che ai Comuni o alla loro società patrimoniale delle reti (che può essere stazione appaltante) venga riconosciuto la quota relativa all'ammortamento dell'impianto di proprietà, oltre che la remunerazione del capitale;
- dal lato dei gestori, la certezze sul riconoscimento tariffario degli investimenti che saranno effettuati (ad esempio, manutenzioni straordinarie sulle reti più vetuste).

La Questione è stata affrontata in sede di Conferenza Unificata, giungendo alla conclusione del mantenimento del riconoscimento della Quota Ammortamento ai Gestori. Ampiamente discusso è anche il valore del Canone di concessione che i Gestori riconoscono in offerta agli enti locali, definito in un valore massimo pari al 10 % dei ricavi su base annuale.

In sintesi:

- Il cliente finale beneficia di sconti in tariffa, miglioramento del servizio in termini di rinnovamento tecnologico delle reti, miglioramento di standard di qualità e sicurezza, interventi di efficienza energetica.
- L’ente locale beneficia di una compartecipazione alla remunerazione tariffaria spettante al gestore (il canone cui prima si faceva cenno), della remunerazione sul proprio capitale e di un corrispettivo aggiuntivo pari al valore dei certificati bianchi prodotti sul territorio dell’Atem in aggiunta agli obblighi nazionali “base” del gestore.

4.4. Ruolo e posizione degli Enti Locali

Nel settore della distribuzione del gas, come negli altri servizi di pubblica utilità oggetto di assegnazione da parte dei Comuni (idrico, illuminazione, trasporti, rifiuti) è impensabile non a iniziare la ricognizione degli attori dal ruolo degli Enti locali, titolari della concessione.

L’Ente Locale riveste infatti un ruolo fondamentale per l’avvio delle gare d’ambito, ed è depositario, insieme al gestore, del contratto di concessione, in cui sono riportate – tra le altre cose – anche le condizioni per la valutazione degli impianti.

Il segnale parzialmente positivo nello scenario della riforma tracciata dai DM del 2011 viene dalla notizia che ARERA abbia censito oltre 120 costituzioni di Stazioni Appaltanti e che la metà di queste abbia avviato con determinazione la progettazione dei documenti e degli elaborati per addivenire alla pubblicazione dei bandi.

L'Ente Locale, è il soggetto che, interfacciandosi con il gestore uscente, attiva la richiesta dei dati previsti dall'art. 4 del DM 226/2011. Tra questi riveste particolare importanza lo stato di consistenza, sulla cui base l'Ente Locale, coadiuvato dai propri consulente, elabora la propria stima del valore di rimborso degli impianti in contraddittorio con il gestore stesso.

In merito alla proprietà precedentemente pubblica, è utile evidenziare che il quadro normativo e regolatorio non sembra permettere, ad opinione agli Enti Locali, *“una corretta valorizzazione dei propri beni”*. Sempre più spesso, sotto questo profilo, si evidenziano criticità e segnalazioni dai Comuni e dall'ANCI. Assistiamo quindi ad una diffusa rivendicazione di maggiore attenzione alle aspettative di questi Enti. con conseguenti rallentamenti sullo svolgimento delle procedure di gara d'ambito.

La normativa ha riservato all'Ente Locale anche i compiti propedeutici alla formazione del Documento Guida sulla cui base i partecipanti alla gara redigono il “Piano di Sviluppo, fornendo gli elementi programmatici di estensione del servizio sul proprio territorio.

Tra i vari punti segnalati dagli Enti Locali, si evidenzia la riduzione del canone versato annualmente dai Gestori, l'individuazione e il rimborso delle reti di proprietà comunale, il potenziale conflitto di interessi da parte di molti Comuni che svolgono il ruolo di stazione appaltante e nel contempo controllano l'operatore uscente (ex municipalizzate).

L'Associazione dei Comuni (ANCI), ha espresso le proprie difficoltà ai Ministeri preposti segnalando di dover operare in un reticolo normativo con *“enormi criticità specialmente all'atto del bando, che di volta in volta devono essere concordate con Autorità gas, con rappresentanti dei sindacati, ecc.”*.

Al contempo e più recentemente, ANCI ha comunque evidenziato *«...l'intenzione di avviare un'interlocuzione con l'Autorità e con il Ministero dello Sviluppo economico, per sbloccare il sostanziale stallo delle gare d'ambito che sta frenando, di fatto, la concorrenza e la valorizzazione delle reti comunali, con ripercussioni negative sui bilanci degli enti locali e, in particolare, dei piccoli Comuni»*.

4.5. Il rimborso di reti e impianti: diversa aspettativa nella valutazione.

La questione della remunerazione del capitale e degli oneri finanziari nei settori regolati è permanentemente alla ricerca di regole coerenti e stabili. La tematica diviene ancora più sensibile nel caso di una riorganizzazione che presuppone il passaggio della proprietà ad un nuovo gestore, che subentrando, è chiamato a riconoscere il pagamento del valore di rete ed impianti ai Comuni e/o ai Gestori uscenti.

Il tema è quindi oggetto di rilevante confronto tra le parti in campo (Associazioni dei Comuni, Società Patrimoniali, ARERA, Gestori) anche nella riforma della Distribuzione del Gas.

Mediamente i gestori possiedono il 79% delle reti che gestiscono. I Comuni ne possiedono il rimanente 21%. Le quote di proprietà variano abbastanza da Regione a Regione. Non sono poche, occorre farlo presente, le partecipazioni dei Comuni tramite Società patrimoniali delle reti.

I costi pregressi, i cosiddetti “*stranded cost*”, che emergono con l’applicazione della riforma, generano oneri da riallocare: sono un aspetto che debba ridistribuirsi tra i proprietari (uscenti ed entranti) o potrebbe eventualmente comportare un potenziale incremento tariffario per i consumatori ?

L’articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 93/2011 stabilisce che l’Autorità di regolazione - limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali- riconosca in tariffa al gestore entrante l’ammortamento della differenza tra il Valore di Rimborso (VIR) e quella delle immobilizzazioni nette riconosciuti ai fini tariffari (RAB). Con tale disposizione è stato dunque introdotto il principio della copertura tariffaria del delta tra i due valori nel corso dei dodici anni di gestione, relativamente al solo periodo transitorio, con conseguente socializzazione dei costi sostenuti per la transizione verso forme di concorrenza per il mercato.

Sul punto, il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/2013), modificando il Decreto Legislativo 164/00, aveva poi previsto che, qualora il VIR risultasse maggiore del 10% del valore della RAB, la Stazione Appaltante concedente trasmettesse all’Autorità le valutazioni di dettaglio per verifica, prima della pubblicazione del bando di gara. Si contrappongono quindi la valutazione tramite il cosiddetto VIR (Valore Industriale Residuo) e quella della RAB (Regulated Asset Based). ARERA è chiamata ad aggiornare periodicamente i parametri che definiscono la misura del riconoscimento in tariffa dei costi operativi e di capitale dei gestori.

Secondo alcune stime (vedasi “Berardi e Traini, 2014”) il differenziale tra il VIR e la RAB era stimabile in circa 6 miliardi di euro

Nel suddetto scenario legislativo, la Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, che recepisce con modifiche il DL 145/2013 e il DM 22 maggio 2014, introduce le Linee Guida, prevedendo novità significative, nei criteri stabiliti per la valutazione delle reti di distribuzione del gas. Da un lato, tali Linee Guida confermano la piena validità delle convenzioni e dei contratti come prima fonte di riferimento per la definizione dell’indennizzo dovuto al Gestore Uscente, dall’altro introducono elementi uniformi di calcolo, integrativi delle convenzioni stesse e validi per tutti gli attori, laddove i contratti risultino carenti.

In termini attuali, ogni volta che la differenza fra il VIR e la RAB risulta superiore al 10%, è previsto l'intervento dell'Autorità (ARERA), ai fini di un giudizio sul VIR stesso: la situazione non è infrequente, in quanto i due elementi posti a confronto partono da presupposti del tutto differenti:

- Il VIR rappresenta il valore contrattuale residuo dei beni, definito a partire da una valorizzazione “a nuovo” dei cespiti, da “degradare” in funzione della loro vetustà,
- La RAB è definita a monte di ciascun periodo regolatorio dall'ARERA, con metodologie che si sono dimostrate variabili nel tempo, e risulta finalizzata alla remunerazione dei costi CAPEX nell'ambito della metodologia tariffaria vigente “pro tempore”.

Nella metodologia vigente, nei casi in cui non sia stato possibile per il Gestore presentare la documentazione prevista dall'ARERA per la definizione della RAB, l'ARERA stessa attribuisce agli impianti interessati la cosiddetta “RAB d'UFFICIO”. Poiché la documentazione richiesta (dati contabili storici) non risulta nella maggior parte disponibile da parte degli Enti Locali, le cosiddette “RAB d'ufficio”, così evidenzia il dibattito, determinano una potenziale penalizzazione delle proprietà pubbliche degli impianti.

La regolazione tariffaria è decisiva anche per le determinazioni relative al periodo successivo allo svolgimento delle gare di ATEM; la situazione vigente prevede:

- il valore dei cespiti acquisiti da un Gestore “newcomer” venga valorizzato al VIR con cui il medesimo operatore ha dovuto indennizzare il Gestore Uscente.
- nel caso in cui un Gestore abbia ri-vinto una gara nei Comuni in cui era già presente (quindi, non abbia sborsato alcun importo per i relativi impianti), la tariffa continui ad essere determinata in base alla RAB preesistente fino alla fine del periodo concessorio; allo scadere del 12° anno di gestione

Il Gestore avrà perciò diritto ad una rivalutazione della sua RAB al VIR se si sarà riconfermato con la nuova gara, oppure ad essere indennizzato col VIR in caso di uscita (questi, in estrema sintesi, gli effetti della cosiddetta “regolazione asimmetrica”, introdotta dall'ARERA in vista delle gare di ATEM).

Laddove, in corrispondenza della gara, un Comune intendesse alienare la proprietà delle proprie reti a favore del gestore affidatario del nuovo servizio, una nota del MiSE prevede che tale alienazione debba avvenire a valore di RAB.

Quest'ultime interpretazioni determinano una modesta valorizzazione dei beni comunali: l'applicazione della RAB d'ufficio sta comportando sensibile malcontento da parte delle Amministrazioni Locali.

Tale situazione di instabilità normativa ed incertezza ha delle ripercussioni, oltre che sulle strategie di partecipazione alle gare, sulla possibilità di definire, da parte dei gestori, dei Business Plan pienamente consapevoli, ed anche sulla finanziabilità degli investimenti.

4.6. I compiti e le complessità per le Stazioni Appaltanti

Per avviare la Stazione Appaltante, i Comuni di un Ambito si convenzionano tra loro; successivamente assegnano i compiti previsti dal Decreto Gare (DM 226/11) alla Stazione Appaltante, che si organizza individuando gli organi di Governance ed il RUP (Responsabile Unico del Procedimento).

Ad oggi sembrerebbe che a questo livello (Convenzione e regole di funzionamento della SA) non ci siano particolari problemi di rallentamento. Tuttavia è bene chiedersi nuovamente: sussiste un'insufficienza di regole per l'istituzione dell'ATEM ed il ruolo dei singoli Comuni? E' necessario integrare un minimo di regole e standard di funzionamento delle Stazioni Appaltanti? I Rapporti politici e/o di campanile tra i vari Comuni sono un ostacolo al funzionamento?

Anche sotto questo aspetto, il processo sembra subire rallentamenti con la necessità, ove necessario, di ricorrere ai poteri sostitutivi affidati, dal Legislatore, a Regioni e MISE.

Non risulta sempre facile estrapolare dai bilanci finanziari dell'Ente Locale la documentazione tipica dei bilanci patrimoniali propri delle società di capitali.

L'attività di determinazione del valore di rimborso degli impianti spettante al gestore uscente rimane una priorità per l'avvio delle procedure di gare, in quanto rappresenta il principale elemento economico della gara. Su tale tematica la normativa si è concentrata, intervenendo sia con modifiche sull'art. 14 del DLgs. 164/2000 sia con l'introduzione di appositi DM (art. 5 del il 226/2011 e DM 22/05/2014)

Un volta avviate, le Stazioni Appaltanti, ed i RUP che le gestiscono, affrontano molte problematiche, così principalmente identificabili:

- L'acquisizione e la gestione della quota una tantum (art. 8, c.1, DM 226/2011) a copertura delle spese.
- La difficoltà nella raccolta delle informazioni, interpretare le convenzioni in essere, determinare quantità e dimensioni, valutare lo stato di degrado della rete.
- La non semplice individuazione degli impianti già di proprietà dei Comuni, derivanti da lottizzazioni a scomputo totale o parziale di oneri poi ceduti al comune in seguito a convenzioni urbanistiche
- I ricorrenti ritardi nella trasmissione e acquisizione dei documenti nei passaggi dai comuni alla SA o su delega dei comuni dai gestori uscenti alla SA.
- La complessità estrapolare dai bilanci finanziari dell'Ente Locale la documentazione tipica dei bilanci patrimoniali propri delle società di capitali.
- Una volta pubblicati i Bandi, la ingente mole di lavoro e multidisciplinarietà delle competenze necessarie per riscontrare le richieste di chiarimenti che pervengono dagli aspiranti concorrenti
- La non semplice identificazione di componenti della Commissione di Gara (art. 12 del DM 226/11)

- Le varie interpretazioni possibili nella valutazione dei disciplinari e dei punteggi da assegnare per la varietà e difficoltà tecnica correlata alle voci di valutazione
- La gestione di eventuali ricorsi una volta aggiudicata la gara.

4.7. Le aspettative e le preoccupazioni collettive dei Gestori

“Le Aziende sono pronte ad affrontare le gare, che oltretutto genererebbero una discreta mole di investimenti e di lavoro”. Così il Presidente di ANIGAS nel 2017. Le Associazioni intervengono già dal 2016 sostenendo che la priorità sia che “le gare partano senza ulteriori slittamenti e che si svolgano nel pieno rispetto delle regole chiare e certe che sono state definite a livello ministeriale”.

Anigas, Utilitalia ed Assogas hanno complessivamente sempre apprezzato l’attenzione che AEEGSI ha manifestato con le proprie segnalazioni rispetto all’avvio delle gare d’ambito e alle criticità che stanno emergendo.

Tuttavia le Associazioni hanno “contestato” l’orientamento espresso nel 2016 dell’ Antitrust (AGCM) sulla legittimità del VIR “ *di mettere in discussione il riconoscimento ai Gestori Uscenti del VIR (assimilandolo “forzatamente” alla RAB), in quanto “l’indennizzo non rappresenta un premio a compensazione della cessazione anticipata del rapporto concessorio determinata dal Decreto 164/2000” “Il Vir, sottolinea la nota, “è la foto del valore dell’industria del gas di oggi: metterlo in discussione significa porre in dubbio il lavoro portato avanti dalle nostre aziende in decenni, andare ad incidere sulla valorizzazione del patrimonio, alterare in modo rilevante gli equilibri economico finanziari”. Il tutto “rischiando di innescare l’apertura di una nuova fase di pesante contenzioso, bloccare le gare, compromettere le potenzialità di quel confronto concorrenziale che è indispensabile per ottenere i benefici attesi”.*

Per quanto riguarda le segnalazioni sollevate dall’AEEGSI, non può essere condiviso il principio per cui sia l’Autorità stessa a giudicare in termini di costi e benefici i piani di sviluppo ed investimento proposti senza che vi sia chiarezza ex ante sui criteri di accettabilità.

Peraltro, al di là di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento attuale, l’ipotesi di sostituzione della VIR con la RAB lascia i Gestori piuttosto perplessi anche dal punto di vista della “sostanza”. Essi sottolineano come la RAB risulti essere una grandezza determinata secondo metodologie “variabili nel tempo”; inizialmente (anno 2000) definita in maniera parametrica, attualmente essa deriva dai valori iscritti contabilmente a bilancio dagli operatori relativamente agli ultimi 50 anni (vita utile per le tubazioni).

E’ facile intuire, evidenziano alcuni Gestori, quanto “*il dato risenta sia delle diverse politiche di realizzazione degli investimenti (interne/esterne), della maggiore o minore efficacia ed efficienza delle politiche di approvvigionamento ed appalto da parte dei concessionari e, soprattutto, dalle diverse politiche di capitalizzazione effettuate dalle Società nel corso degli anni; ciò senza trascurare le trasformazioni del mercato negli ultimi 15 anni, con una oggettiva e progressiva concentrazione che ha fatto sì che molte Aziende*

hanno incorporato nei propri bilanci scritture contabili redatte secondo logiche anche profondamente diverse da quelle impiegate attualmente. Il risultato, analizzando i dati reperibili da ARERA e MiSE, evidenzia inevitabilmente una situazione di valori altamente differenti fra loro e ampiamente sperequati (non solo rispetto alle reti pubbliche, ma anche moltissimo all'interno del settore dei gestori stessi), anche in casi di situazioni impiantistiche, dimensionali e di vetustà ampiamente comparabili”.

Quanto sopra accennato rende la RAB – almeno come concepita attualmente - *“strutturalmente” inadatta a rappresentare un “proxy” della valorizzazione delle reti, con la conseguenza di avvantaggiare taluni operatori rispetto ad altri solo sulla base di comportamenti del passato e del tutto indipendenti dall'attuale e reale stato degli impianti in esercizio e rischiando, quindi, di introdurre un serio elemento di turbativa della concorrenza in vista delle nuove gare”.*

Su questo tema, le Associazioni dei Distributori hanno più volte chiesto all'ARERA di elaborare e mettere a disposizione di Comuni, Stazioni Appaltanti e Gestori una metodologia chiara, oggettiva e *“ripetibile” per l'individuazione trasparente degli interventi che potranno essere proposti e realizzati con l'assoluta certezza del necessario riconoscimento tariffario”.*

4.8. Il differente posizionamento e strategie di gara dei singoli concorrenti

Già attualmente il settore presenta una forte concentrazione della gestione con i primi 10 operatori che detengono circa il 70% del mercato in termini di volumi distribuiti. Il ricorso alle gare d'ambito porterà ad un ulteriore concentrazione del mercato ed ad una riduzione del numero degli operatori. Utilitalia così individua le strategie attuate dagli operatori (Gestori) per affrontare preventivamente lo scenario competitivo ci sono tre fenomeni prevalenti:

- Rafforzamento finanziario ed industriale, a livello nazionale, per gli operatori di grandi dimensioni
- Aggregazioni e ricerca partnership per superamento barriere finanziarie (operatori medio piccoli)
- Razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali (Lombardia – Toscana - Emilia)

Il quadro generale dei 177 ATEM è caratterizzato da una polarizzazione tra operatori che vantano una presenza capillare su tutto il territorio nazionale (con quote nella maggior parte dei casi superiori al 60% dei PDR dell'ATEM) e un certo numero di imprese di medio-grandi dimensioni che ragionevolmente tenderanno a partecipare alle gare relative agli ambiti in cui abbiano una presenza pregressa. Sono solamente 12 gli ATEM in cui la presenza (*incumbency*) del maggiore operatore è inferiore al 40%. La quota media di presenza negli ATEM si attesta tra il 60 ed il 70%. Appare verosimile che i gruppi che godono di una presenza localizzata in determinate Province o Regioni pongano in essere strategie di tipo difensivo, volte al consolidamento della posizione nell'ambito di riferimento.

Partendo dall'assunto che il vantaggio competitivo di cui gode l'incumbent è proporzionato alla quota di ambito già gestita (in termini di PDR serviti) e alla dimensione dell'ambito, l'analisi degli ambiti evidenzia che sono pochissimi gli ATEM in cui il primo operatore non abbia un vantaggio competitivo molto forte, ovvero in cui serve meno del 50% dei punti di riconsegna (PDR) dell'ATEM. Nella stragrande maggioranza degli ambiti il numero di distributori è pari in media a 3-4 operatori, dove tuttavia le caratteristiche del terzo o quarto (numero di PDR serviti nell'ambito, capacità finanziaria) tendono ad escludere che tali soggetti possano costituire dei competitor potenziali

4.9. Interventi del Garante della Concorrenza

Il Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato il 9 marzo 2016 di formulare proposte di modifica alla normativa vigente indirizzando una memoria al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Consiglio dei Ministri e al Ministero dello Sviluppo Economico alla luce della mancata attuazione delle gare per il servizio della distribuzione del gas naturale previste dal D:Lgs n 164/2000.

Il Garante ha rilevato che le disposizioni legislative, nonostante le modifiche avvenute negli anni, sono state quasi completamente disattese. L'Autorità individua tre possibili interventi normativi per l'effettuazione delle gare d'ambito:

- l'introduzione di meccanismi che rendano cogenti le nuove scadenze previste: è necessario reintrodurre il meccanismo sanzionatorio nel caso di mancato rispetto delle scadenze;
- l'eliminazione di restrizioni soggettive e di barriere all'accesso alle gare e alla partecipazione alle stesse: Tale restrizione, a detta dell'Autorità, non è necessaria, perché basterebbe che tali capacità siano possedute da un solo partecipante: rivedere la norma al fine di garantire una più ampia partecipazione;
- il superamento delle disposizioni transitorie: la normativa vigente (disposizioni transitorie, d.lgs. n. 164/2000) prevede che il gestore uscente abbia diritto ad un riconoscimento del valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita al nuovo gestore (cd. VIR), secondo criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Tuttavia, poiché le gare d'ambito non sono state effettuate, le concessioni sono state prorogate così a lungo che il presupposto della norma (eventuali interruzioni anticipate) è venuto meno.

Quest'ultima affermazione ha, una decisa reazione da parte dei gestori a difesa del valore del proprio patrimonio, come meglio evidenziato nel paragrafo dedicato ai Gestori; sul punto, ci si limita ad osservare che, almeno ad una lettura testuale delle prescrizioni di legge, il diritto al VIR, calcolato secondo quanto previsto in convenzione e, dove la convenzione non dice, secondo le Linee Guida Mise, è stato costantemente preservato.

Più recentemente, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 29 maggio 2018, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla metodologia utilizzata dal Comune di Alessandria per la determinazione del valore di rimborso della rete (c.d. VIR) da corrispondere al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale nel proprio territorio comunale per il caso in cui, a esito della relativa gara d'Atem, questi risultasse essere il gestore uscente. L'Autorità ritiene *“la corresponsione del VIR in favore del gestore uscente una barriera finanziaria non più giustificata per il venir meno della sua stessa ratio legis”*.

4.10. Codice degli Appalti ed interventi di ANAC

Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, sopprimendo l'AVCP e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell'ANAC. ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese

Con riferimento alla Disciplina delle gare Gas, già la circolare Direttoriale del MISE del 20/03/2017 chiarisce le applicazioni del D.Lgs 50/2016 alle gare di distribuzione del gas. In particolare viene analizzata la coerenza con l'articolo 92 del Codice che fa salva l'applicazione alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas dell'articolo 46 Bis D.Lgs 159/2007.

Tuttavia il nuovo codice degli appalti influisce senza dubbio come soprattutto accade per l'Articolo 31 relativo al “Ruolo e responsabilità dei RUP”. I Responsabili dei Procedimenti delle S.A. ATEM debbono necessariamente tener in debito conto le modalità di gestione della gara. L'articolo 79 attribuisce all'ANAC il compito di gestire e aggiornare l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, istituito presso l'Autorità.

Nei suoi compiti interviene con l'emissione di Linee Guida per l'attuazione del Codice Appalti. Si citano in particolare

- Linee Guida ANAC n. 3 “RUP, nomina, ruolo e compiti” Determinazione n.1007/2017
- Linee Guida ANAC n. 5 “Criteri di scelta dei Commissari di gara”

Il Codice ha, altresì, devoluto all'A.N.AC funzioni di monitoraggio e vigilanza. In particolare, l'art. 177, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 prevede che i titolari di concessioni di lavori, servizi o forniture non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, il compito di verificare il rispetto dei limiti 80/20%.

ANAC interviene recentemente con un Atto di segnalazione n. 4 del 17 ottobre 2018, concernente la verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi dell'art.177 del D.lgs. n. 50/2016 e adempimenti dei concessionari ai sensi

dell'art. 178 del medesimo codice. Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 868/17. IN esso viene più volte ripreso il servizio di distribuzione del gas.

Una questione sollevata da ANAC *“attiene al relevantissimo numero di concessioni scadute nel solo settore della distribuzione del gas, ove le concessioni scadute sono n. 3.728 su un totale di concessioni in corso di validità di n. 5.142. Ai sensi dell'art.14, co.7, del D.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, le gare dovevano essere avviate almeno un anno prima della scadenza per evitare soluzioni di continuità. Allo stato attuale le predette concessioni sopravvivono con proroghe sistematiche, ancorché limitate all'esercizio ordinario. In particolare, le norme di settore del gas hanno prorogato le concessioni scadute fino al 2007 e, ormai da diversi anni non vengono pubblicate gare pubbliche per individuare i concessionari.”*

Il descritto *“fenomeno del dumping sembra da porsi in stretta relazione con l'ingente numero di concessioni scadute: in altre parole, gli enti pubblici potrebbero essere stati condizionati a mantenere in essere le concessioni mediante le proroghe per evitare il rischio di un'interruzione di pubblico servizio e per non affrontare la complessità tecnica di bandire procedure ad evidenza pubblica”*.

«Tra i fenomeni degni d'interesse è emersa una singolare dislocazione fisica tra la sede legale del Concessionario che svolge il servizio e quella degli enti locali titolari delle concessioni che fruiscono del servizio stesso (Concedente)»

4.11. L'inevitabile fenomeno del ricorso alla Giurisprudenza

Anche per le “Gare ATEM”, come già accade in una quota significativa di gare pubbliche, si può ipotizzare un sistematico ricorso ai tribunali amministrativi, richiamando presunte violazioni delle elementari regole di gara pubblica.

Pur in presenza di un numero esiguo di procedimenti, se ne citano già alcuni esemplificazioni.

Il TAR della Regione Umbria, con la sentenza 00230/2018 REG depositato il 12 Aprile 2018 è intervenuto sul ricorso numero di registro generale 399 del 2017, proposto da “Infrastrutture Distribuzione Gas s.p.a” contro il Comune di Foligno, in proprio e quale stazione appaltante delegata dai Comuni dell'Ambito Territoriale Minimo (Atem) Perugia 2, per l'annullamento del bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas ATEM Perugia 2,, ovvero delle Determine e degli Atti conseguenti. Il Tribunale “ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse non essendosi ancora concluso il procedimento di adeguamento e aggiornamento degli atti di gara per mancata conclusione dei sub procedimenti di valutazione da parte dell'AEEGSI del c.d. delta VIR/RAB di cui all'art. 9 c. 2 D.M. 226/2011”.

Nel 2017 il Tar Veneto aveva deciso di accogliere l'istanza di un concorrente e sospendere la procedura fino all'udienza sul merito. Nella sentenza n°00078/2018 REG.PROV.COLL. il Tar respinge il ricorso. I magistrati

affermano: “*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 866 del 2017 lo respinge; dichiara inammissibili gli interventi in giudizio*”.

Da ultimo, anche l’aggiudicazione da parte di UNARETI della procedura di gara riferita all’ATEM di Milano 1 è stata impugnata da parte del concorrente 2I Rete Gas. A livello generale si può osservare che il richiamato intervento della giustizia amministrativa (oltre alle difese “dirette” degli interessi dei ricorrenti) mira anche (e soprattutto) a risolvere situazioni di carattere “strutturale” che impatterebbero su tutto il sistema delle gare e che la normativa, evidentemente, non è riuscita a chiarire o addirittura a trattare.

Pur non essendo conseguente ad una gara si ritiene essenziale considerare la sentenza del TAR Lombardia, n. 733 del 5 dicembre 2017, pubblicata il 15 marzo 2018. Essa ha disposto, come richiesto dalla ricorrente 2i Rete Gas, l’annullamento della deliberazione 3 626/2016/R/gas, della nota dell’Authority prot. n. 0015125 del 20 aprile 2017 e della deliberazione 541/2017/R/gas. Una decisione che permette alle Società di rideterminare le tariffe 2009/2016. Nel contempo, di fatto, la Sentenza richiama le modalità con cui ARERA non riconosce il valore degli investimenti pubblici, motivando tale diniego con carenza o assenza di documentazione idonea.

4.12. Aspetti sociali e tutela del lavoro. I sindacati dei lavoratori

Il decreto legislativo del 23 maggio 2000 n 164 nell’art. 28 comma 6 stabilisce che: per “*effetti sociali della trasformazione del sistema del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione.*”

Il Decreto ministeriale 21 aprile 2011 regola le “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas (GU n. 102, 4 maggio 2011)”. Il decreto prevede una serie di obblighi a carico del distributore subentrante, in particolare l’assunzione del personale del distributore uscente addetto direttamente o indirettamente alla gestione degli impianti oggetto di gara, al fine di tutelare gli addetti del settore e di assicurare la continuità del servizio, con i medesimi livelli di sicurezza e qualità, dal momento del subentro del nuovo gestore.

La peculiarità specifiche del settore è tuttavia da caratterizzarlo maggiormente come *capital intensive* e non *labour intensive*.

Si è quindi portati ad escludere che la clausola occupazionale possa costituire uno strumento per innalzare le barriere di accesso, con effetti escludenti, potendosi considerare che la tutela dei livelli occupazionali potrebbe essere piuttosto considerata come uno strumento di riduzione dei costi di transizione.

La Cgil (Vedasi Convegno di Roma del Gennaio 2018) sceglie la sicurezza energetica ed assegna al gas un posto di rilievo nel processo di transizione. “Il gas è il carburante per arrivare alle rinnovabili” sono state le parole del segretario confederale Vincenzo Colla all’iniziativa congiunta Cgil e Filctem

La CISL interviene a fine 2017 in relazione alla incorporazione di Napoletana Gas in Italgas Reti. *La quasi totalità delle aziende che gestiscono la distribuzione del gas in Italia – dicono in una nota - hanno ormai una visione esclusivamente finanziaria delle attività. La perdita di professionalità acquisita in quasi duecento anni di storia di questo settore è alle porte.* I dipendenti di queste aziende, sostiene la CISL, hanno una età media molto elevata. Senza un piano industriale che punti ad assunzioni di giovani leve, specie operaie, per fortificare la presenza industriale sui territori, mette a rischio anche la qualità del servizio e del lavoro. La nuova organizzazione della gestione delle reti gas, per la specifica peculiarità delle attività svolte, si preannuncia problematica per i tutti i territori gestiti da aziende che, abbandonato lo spirito industriale

La segretaria generale della FEMCA-Cisl è intervenuta recentemente (17 Ottobre 2018) per sottolineare come *“Lo smantellamento delle aziende partecipate che operano nella distribuzione elettrica e del gas sarebbe un duro colpo per l’occupazione, la qualità del lavoro e la qualità dei servizi per i cittadini. “Chiediamo al MiSE di intervenire subito e con chiarezza, provvedendo ad escludere dall’applicazione dell’articolo le aziende di distribuzione elettriche e del gas, come già avvenuto per il sistema idrico”.*

Con l’approvazione del DM 21/04/2011 è comunque ben chiaro che sono gli impianti ed il personale a trasferirsi dal gestore uscente all’eventuale gestore entrante; garantita la salvaguardia del personale, appare evidente non si possa parlare di cessione dei rami d’azienda (in molti casi fattispecie richiamata dai giudici giuslavoristi per assicurare proprio la salvaguardia occupazionale). In caso contrario, la valutazione del ramo d’azienda risulterebbe un aggravio in termini di tempo e di costi sull’intera procedura di gara, allontanandosi in modo ancor più evidente dalla necessità di facilitare e snellire la procedura, momento fondamentale per la crescita della concorrenza.

4.13. La politica nazionale e gli amministratori locali.

A livello locale e nazionale incide, come è giusto che sia, anche la politica amministrativa, sia essa della maggioranza e/o della minoranza. Tuttavia il dibattito, a livello politico, sembra piuttosto assente. Di seguito due, tra le poche recenti iniziative e/o prese di posizione.

L'onorevole Carrà (PD) era intervenuto con una interpellanza parlamentare al MISE. *“si sta acuendo il problema tra i concessionari delle reti del gas e i comuni che rischia di creare contenziosi e problemi finanziari alle amministrazioni comunali; il problema risulta essere molto esteso ed anche l’Anci in qualità di associazione nazionale dei comuni è intervenuta per sollevare all’attenzione del Governo o su quanto sta accadendo in merito al suddetto problema; sta creando notevoli problemi finanziari e anche di rapporto con i soggetti erogatori di un servizio primario come la distribuzione del gas in quanto i comuni non possono procedere con nuove gare perché prima devono attendere l’individuazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei criteri standard e di valutazione dell’offerta e degli ambiti territoriali minimi”*

A livello locale (ATEM Monza) si cita un intervento della rappresentante del Movimento 5S.

“ (...) un affare da circa 250 milioni di euro nel solo nostro bacino, (Brianza) per cui il nostro comune sarà la società appaltante nella gara che dovrà essere pubblicata entro fine anno.” Il M5S ha posto *“subito una pregiudiziale chiedendo che la delibera non fosse discussa data l’importanza dell’atto e l’inaccettabile carenza di documenti e informazioni, PRIMA che un esperto del gas o in finanza locale ci spiegasse perché’ ci stiamo privando di un servizio pubblico di rilevanza locale enorme attribuito costituzionalmente ai comuni e a fronte di non si sa quali costi, stime, valore e impegni. Occhi sbarrati da parte della maggioranza ma dito pronto a votare no.*

5. Mappature degli attori e dei portatori di interesse

Si è ritenuto utile ricostruire e redigere un quadro sinottico che riepiloga le misure e le azioni dei singoli attori della riforma del servizio gas. Per ogni Organizzazione si ricorda i relativi ruoli e in sintesi alcune modalità di intervento in materia.

Ente / Organizzazione	ruolo	Interventi tipo
MISE Direzione generale sicurezza approvvigionamento e le infrastrutture energetiche	Il Ministero, dopo avere emesso i Decreti Ministeriali (previsti da art 46 bis 159/2007) emana provvedimenti per lo svolgimento delle gare d'ambito.	<i>Vedi Informazioni sul sito. Ruolo di controllo (cabina di regia istituita nel 2015), eventuale potere sostitutivo in caso di inerzia delle stazioni appaltanti e delle Regioni Emissione di Decreti Ministeriali, Linee Guida (2014) Note di chiarimento</i>
ARERA Autorità Regolazione Energia, Reti e Ambiente	Regolazione e controllo, emissione di deliberazioni, valutazione dei Piani di Sviluppo (analisi ACB), cruscotto di monitoraggio	<i>Emanazione di numerose Delibere in materia Principali tematiche di intervento:</i> <ul style="list-style-type: none"> - regolazione asimmetrica; - riconoscimento tariffario del valore di rimborso, - analisi bandi di gara, - consistenza una tantum
AGCM Autorità Garante Concorrenza e Mercato	Valutazione sulla attuazione della concorrenza. Autorizza acquisizioni e fusioni tra gestori	<i>Si richiama il parere (AS1284), pubblicato, l'11 luglio 2016, nel proprio parere AS12622 -</i>
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Applicazione dei Regolamenti al Codice degli Appalti.	<i>Atto di segnalazione n. 4 del 17 ottobre 2018. - Linea Guida RUP – riguardano la nomina, il ruolo e i compiti del responsabile unico e Linea Guida Criteri di scelta dei commissari di gara</i>
Corte dei Conti (art. 100 Costituzione)	Persegue l'utilizzo appropriato ed efficace dei fondi pubblici. Interviene sulla proprietà degli impianti dei Comuni.	<i>Corte dei Conti della Lombardia, su istanza del Comune di Ospitaletto (BS), fornisce un contributo circa le modalità di valutazione ed iscrizione dei cespiti gas nel patrimonio comunale</i>
Regioni	Ruolo di Vigilanza. Individuazione Commissari ad Acta. Supporto istituzionale alle S.A. Coerenze con	<i>tra marzo e giugno la Regione Calabria ha nominato i commissari ad acta per gli Atem Cosenza 1 e Reggio Calabria – Vibo Valentia,</i>

	i Piani Energetici Regionali e/o Norme sui Servizi Pubblici Locali	
Tribunali Amministrativi Regionali (TAR)	I I TAR giudicare sui ricorsi, proposti contro atti amministrativi, da privati che si ritengono lesi. Su alcuni ricorsi in materia Dist. Gas si sono espressi già i seguenti TAR: Lombardia, Veneto, Calabria, Umbria, Lazio, Friuli VG.	<i>Il TAR Calabria si è espresso (1454 del 30 07 2018) sui Commissari ATEM TAR Umbria sul ricorso numero di registro generale 399 del 2017, proposto da: Infrastrutture Distribuzione Gas contro Comune di Foligno, Perugia 2</i>
Consiglio di Stato (articolo 103 Costituzione)	Giudice speciale amministrativo, in posizione di terzietà rispetto alla pubblica amministrazione italiana, ai sensi	<i>Vedasi la SENTENZA CDS N. 04104/2018REG Italgas – Comune di Venezia</i>
ANCI Associazione Comuni Italia	Tutela gli interessi dei Comuni.	<i>Interventi (più recente nel 2016) per semplificare le procedure e evitare continui ricorsi ai TAR</i>
Stazioni Appaltante S.A.	Sono il fulcro del sistema gare. Hanno la responsabilità di predisporre ed emettere il bando, valutare le offerte, aggiudicare l'affidamento	<i>Solo 15 SA hanno pubblicato il Bando. Alcune sono ferme al riconoscimento dai Comuni dell'ATEM con convenzione tra i Comuni dell'ATEM ancora ferme. Affrontano le problematiche di gara.</i>
RUP Responsabile Unico procedimento (art. 31 Codice appalti)	Dirigente dell'Amministrazione che svolge il ruolo di SA. Assicura svolgimento procedura.	<i>Alcune Amministrazioni hanno faticato ad individuare la figura. Altri casi sono invece persone altamente qualificate</i>
UNIATEM	Associazione Nazionale del Coordinamento degli Ambiti Territoriali Minimi - organismo associativo volontario	<i>Attiva tavoli tecnici fra i suoi aderenti, per l'approfondimento di specifiche tematiche Organizza giornate formative ed informative. Si propone quale ulteriore soggetto attivo nel dialogo con Mi.S.E. e A.E.E.G.S.I. Porta le istanze delle Stazioni Appaltanti all'attenzione degli Organismi deputate</i>
Società Patrimoniali Locali	Possiedono la titolarità, l'acquisizione e l'amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi	<i>Le Patrimoniali segnalano una situazione non adeguata sui valori del Patrimonio e sui corrispettivi ad affidamento avvenuto</i>
Gestori singoli	Sono al 2016 circa 220 operatori. Si presume che al termine delle gare saranno circa 40.	<i>Le strategie attuate dagli operatori sono differenti a secondo delle dimensioni, diffusione e presenza nel singolo ATEM.</i>

		<i>Determinano il grado di competitività delle gare.</i>
Investitori finanziari	Un pool di istituti (Mediobanca, JP Morgan, IMI, Unicredit, ecc.) ha predisposto e realizzato programmi	<i>Emissione da parte degli operatori per tagli di 500-800 milioni con durate variabili dai 5 ai 12 anni (esempi: spread di 165 punti e cedola pari al 2.195%).</i>
Associazioni Gestori	ANIGAS, ASSOGAS, UTILITALIA IGAS - assicurano il monitoraggio, le azioni di Lobby e i servizi ai gestori	<i>Realizzano cruscotti di avanzamento. Emettano comunicati stampa. Omogenizzano i pareri dei gestori. Interloquiscono con il regolatore. MISE, ARERA.</i>
CIG Comitato Italiano Gas	E' responsabile della normazione tecnica. Realizza formazione ed esprime pareri sul livello della sicurezza dei Gestori	<i>Ha espresso valutazioni sugli incidenti da Gas. Può svolgere attività di ricerca di sistema per fornire indici utili alla valutazione dello stato degli impianti</i>
Società di Consulenza/ Progettisti.	Sono attivi una serie di Studi che assistono (a seguito di gara) i RUP delle SA.	<i>Si citano SCIARA, FRACASSO, ENERGAS, CAVAGGIONI, CRG . Redigono i Piani e valorizzano reti (VIR) Attuano formazione e informazione.</i>
Consumatori	Le Associazioni dei Consumatori sono in genere molto attive sui servizi delle Utility (Elettricità, gas, telefonia, acqua).	<i>Sull'argomento intervengono con particolare riferimento alla Misura (contatori) Hanno rapporto stabile con ARERA. soprattutto in tema di rapporti commerciali tra utenti e aziende venditrici Si pongono al servizio dei consumatori raccogliendo denunce e difendendo interessi.</i>
Sindacati Lavoratori	CISL / CGIL/ UIL I tre sindacati, con le categorie specifiche intervengono per la salvaguardia sociale e per i contratti	<i>Le Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas sono pubblicate in GU n. 102, 4 maggio 2011) CGIL e CISL sono intervenuti per ridurre i rischi di modifiche contrattuali in caso di assegnazione</i>
Professionisti/Università	Il DM 226 all'art. 11 indica le modalità di formazione della commissione di gara:	<i>La candidatura può interessare alle seguenti categorie: Universitari, Ingegneri e Architetti , Avvocati, Commercialisti, Periti e Geometri Geologi</i>

Filiera industriale (Servizi, componentistica,	Nuovi investimenti generano interesse per i servizi indotti.	<i>Possono ottenere un interessante mercato. Opportunità di creare una filiera valida, occupazione,</i>
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Argomenti di studio per rimettere in moto le gare

Con apposita nota, ed a seguito di un confronto con i principali protagonisti, si intende selezionare ed approfondire alcuni argomenti ed ipotesi di progetti per sviluppare attività di ricerca. Si riportano qui i titoli delle tematiche sulle quali, raccogliendo proposte ed adesioni, ci si può proporre per condurre gli studi

- **Redazione e pubblicazione di un “Libro Bianco - GARE ATEM GAS”** (misura 1)

L’iniziativa ha l’obiettivo di rendere disponibile un fruibile e semplice strumento utile a rafforzare congiuntamente una iniziativa di divulgazione

L’elaborato, con scopi divulgativi, riprende e spiega lo stato del sistema di distribuzioni e l’attualità delle motivazioni alla base della riorganizzazione

- l’importanza economica e strategica delle gare per l’affidamento del servizio;
- le opportunità per i Comuni, per i territori, per l’industria e per i consumatori;
- le prospettive di un nuovo sviluppo e innovazione, pensando anche ai temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale

L’azione di promozione potrebbe raggiungere alcune categorie specifiche, a sostegno anche delle Istituzioni e Stazioni appaltanti già molto impegnate ed attive

- Amministrazioni Locali
- Partiti politici, Sindacati, associazioni dei Consumatori
- Professionisti ed Universitari
- Associazioni industriali
- **Riesaminare e riflettere sulle coerenze tra il DM 226/2011 ed il D. Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti) (misura 2)**

Pur nel quadro già espresso dal MISE con la propria nota Direttoriale (2017) la misura di approfondimento concerne le conflittualità e/o gli spazi di miglioramento correlati nella gestione dei procedimenti.

- Mappare e articolare le tematiche di potenziale conflitto interpretativo
- Caratteristiche del Progetto a base gara

- I criteri di valutazione delle Offerte economicamente più vantaggiose
- Il ruolo del RUP (articolo 31) e Linea Guida ANAC n.3
- Competenze ed Albo Individuazione della Commissione di gara

- **Approfondire il modello dei flussi economici e finanziari (misura 3)**

Si propone di selezionare gli interventi regolatori utili agli equilibri tra i vari interessati (regolatore tariffario, consumatori, gestori uscenti, gestori entranti, Enti Locali, Stazioni appaltanti).

Obiettivo dello Studio è quello di

- Individuare le leve di intervento sulla regolazione tariffaria con obiettivi condivisi
- Congruità della quota tariffaria in capo agli utenti finali;
- Corretta valorizzazione degli asset;
- Equilibrio contrattuale degli Enti Locali.
- Stabilità e remuneratività del sistema tariffario per i gestori

I criteri debbono essere comunque funzionali al procedimento

- Nessuna modifica al quadro regolatorio vigente
- Misura di facile e immediata attuazione pratica;
- Mantenere più basso rischio contenzioso;
- Evitare il rallentamento procedure di gara

- **Mettere a punto un sistema semplificato di valutazione (Costi benefici) dei Piani di Sviluppo (misura 4)**

Lo Studio si prefigge di effettuare una ricognizione delle esigenze di sviluppo, e la definizione delle priorità con individuazione degli indici che consentono di assegnare un punteggio di merito ovvero una graduatoria degli interventi. A titolo esemplificativo, si tratta di proporre

- Valore del Cluster
- Indici di diffusione del servizio
- Indice di progetto
- Valore di Utenze Sensibili e/o Speciali
- Indice territoriale
- Indice finanziario

- **Creare le condizioni per un percorso di CAPACITY BUILDING. (misura 5)**

La misura è finalizzata a comprendere il fabbisogno di strumentazione e competenze delle S.A. e sostenere le attività dei RUP

UNIATEM svolge già un'attività di formazione e assistenza diffusa. Ci sono tuttavia questioni ancora aperte e legittime sulle modalità e le competenze delle SA per l'effettuazione della Gara

Si auspica un confronto con UNIATEM e con le Stazioni Appaltanti con individuazione di strumenti per condurre e completare la documentazione di gara.

- Governance della SA
- Formazione e competenze del RUP
- Predisposizione dei progetti di gara
- La valutazione delle offerte
- Le modalità di individuazione commissioni di Gara
- La congruità dei corrispettivi per le spese di gara

• **Chiarire il tema dei Titoli di Efficienza Energetica Addizionali. (Misura 6)**

Il Disciplinare di Gara (allegato 3 DM 226/11) introduce e regola la competizione nel senso che indica di “considerare è la percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali (TEE) che l'impresa aggiudicataria si impegna ad ottenere”

Lo Studio auspica un chiarimento circa l'argomento degli investimenti addizionali per produrre i TEE.

Sul tema degli interventi addizionali TEE sussistono ancora temi di aleatorietà in termini di: definizione degli obiettivi ; individuazione degli stessi in termini di territorialità; riconoscimento; modalità e procedure di verifica; valore di rimborso; penali.

E' necessario valutare che valore abbiano questi interventi nei piani di investimento delle società e le motivazioni che sottendono all'assegnare gli obblighi al distributore nel nuovo scenario ATEM.

• **Riposizionare i Piani ATEM nell'ambito di una logica di pianificazione territoriale (misura 7)**

Si intende studiare i criteri di redazione dei Piani di Manutenzione e/o Sviluppo del servizio di distribuzione gas nella logica dei piani energetici in ottica di agganciare iniziative virtuose già presenti sui territori per le tematiche energia - ambiente – innovazione.

Le gare ATEM possono e debbono infatti contribuire anche agli obiettivi dei tre pilastri di azione dell'Unione Europea: riduzione obbligatoria entro il 2030 del 40% delle emissioni di CO2 - realizzazione entro il 2030 del 27% di consumo di energia da fonti rinnovabili - incremento del 30% entro il 2030 del livello di efficienza energetica.

Obiettivo dello Studio è quello di inserire i Piani di Sviluppo ed i progetti di gara a pieno titolo nei provvedimenti regionali, a titolo esemplificativo:

- Esame degli effetti Combinati sul territorio
- Contributo e coerenze con i PEAR
- Contributo e coerenze con i PUMS
- Aspetti correlati alla produzione con energie rinnovabili (Biogas)
- Potenziamento delle sinergie con altri servizi (convergenza elettricità e gas)
- Informatizzazione del territorio
- Piani di rifacimento dei sottoservizi e concomitanze (PUGSS)

7. Bibliografia

AEEGSI Deliberazione n. 367/2014 Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 per le gestioni d'ambito e altre disposizioni in materia tariffaria

AEEGSI nota 86/2016/GAS “ Aggiornamento relativo alla situazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas per ambito territoriale minimo (ATEM)” 8 marzo 2016.

Ammannati L., Tutela della concorrenza e accesso al mercato dei servizi pubblici locali dell'energia: il caso del gas, In Ammannati L. (a cura di), Monopolio e regolazione pro-concorrenziale nella disciplina dell'energia

Ammannati L. Beccarello M. e Al., Modelli di proprietà e valorizzazione delle reti nel rinnovo degli affidamenti del servizio di distribuzione del gas naturale in Lombardia, a cura di Energy Lab e Regione Lombardia, aprile 2010

Beccarello M. (2008). “La regolazione del mercato del gas naturale. monografia per la collana Policy Istituto Bruno Leoni Milano

Beccarello M., Floro D., “La liberalizzazione del mercato del gas naturale”. In “Indice delle liberalizzazioni 2010”, IBL libri Milano, 2010.

Berardi e Traini, *Valore residuo delle opere del servizio idrico: cercasi certezze*, Laboratori Servizi Pubblici Locali REF, luglio 2014

Bosetti S Fasano M Ammannati L. e altri, Guida Pratica Il percorso per l'indizione della gara d'Atem Prima edizione

Cereda S.C., I Comuni possono vendere le loro reti pubbliche del gas? Disamina della disciplina in Lombardia, in diritto dei servizi pubblici locali, 3 marzo 2014

Cereda S, Curti E., Rivolta O. L'affidamento del servizio di distribuzione gas . Edizioni ANCILAB 2018

De Paoli L., Introduzione in La riforma della distribuzione del gas in Italia, (a cura di) S. Dorigoni, Franco Angeli, 2007

De Vincenti, Finanziamento delle local utilities e investimenti di lungo termine, 2012, Maggioli

Di Bari A., Riforma della distribuzione del gas: luci ed ombre per i Comuni

Dorigoni S., *Gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale the never ending (hi) story*, AGI Energia, 2 ottobre 2013

Erbetta F. e Fraquelli G., Produttività e redditività nella distribuzione locale di gas naturale in Italia: proprietà, diversificazione e scala operativa, CERIS-HERMES, Working Paper 3, (2003)

Ferla S., Il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, 2012, Maggioli Editore

- Ferla S.**, Rimborsi ai gestori uscenti, tariffe e gare d'ambito per la distribuzione gas. Note critiche sulla disposizione introdotta dal Decreto Destinazione Italia per porre rimedio al differenziale *V.I.R./RAB* (art. 1, c. 16, d.l. n. 145/2013), *Diritto dei servizi pubblici*, 4 febbraio 2014
- Fraccastoro, G.**, *La nuova disciplina in materia di gare per il servizio di distribuzione del gas*, *Corriere del Merito*, 2012,12,1083
- Gavraghi, G.**, Gas, cosa insegna il fallimento della riforma. E cosa fare ora. *Staffetta Quotidiana*, 29 08 2018
- Gullì F.**, Le gare per gli ambiti di distribuzione del gas: note sulle regole proposte dall'AEEG (DCO 359/3203/R/Gas e DCO 53/2014/R/Gas)
- IEFE**, *Le trasformazioni in atto in Italia nel settore della distribuzione del gas*, 2000.
- Milan Marta**, *Aggiornamento su Gare Gas Coordinamento energetico 30/03/2017 UTILITALIA*
30/03/2017
- Montini M.**, *Il nuovo modello di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale* in *Giornale di Diritto amministrativo*, 2002
- Piron F. e Colamonico C.**, *Gare gas e tariffe: il nodo del delta VIR-RAB. Novità, interrogativi e forte preoccupazione sul nuovo periodo regolatorio*, *Quotidiano Energia*, 27 settembre 2013
- Poletti C., Sileo A.**, Il lungo transitorio della distribuzione gas in *Newsletter del GME n.1*, (gennaio 2010)
- Romano A.**, *Le gare per la distribuzione del gas*, in *Annuario di diritto dell'Energia*, 2014, a cura di Napolitano G., Zoppini A., il Mulino, 2014
- REF**, *Remunerazione del capitale e oneri finanziari nei settori regolati: alla ricerca di regole coerenti e stabili*
- Russo A.**, *La distribuzione del gas naturale in Italia tra strategia e finanza. Dalla concorrenza alla riforma degli ATEM*, in *AGI ENERGIA*, 2 ottobre 2013
- Stagnaro C.**, *A chi ha sarà dato? La distribuzione locale gas, il delta Vir/Rab e la concorrenza*, *IBL Briefing Paper*, giugno 2014
- Testa F.**, *Distribuzione locale del gas e concorrenza*, *AGI Energia*, 2 ottobre 2013, disponibile
- Utilitatis**, *Yellow Book 2015*

CESISP

Centro di Ricerca in Economia e Regolazione dei Servizi, dell'Industria e del Settore Pubblico



CESISP - Centro di Ricerca in Economia e Regolazione dei Servizi, dell'Industria e del Settore Pubblico
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Università di Milano-Bicocca

www.cesisp.unimib.it